



Domanda 6:

N°	Scheda/Allegato	Assente / parziale / da approfondire	Commenti (eventuali)
6	A.19 - Autorizzazioni allo scarico delle acque	Da approfondire	<p>Si richiede di fornire copia del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico scaduta il 28 marzo 2008.</p> <p>Si richiede di chiarire il riferimento al "limite di quantificazione" adottato dal dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola citato nell'autorizzazione.</p> <p>Si richiede di chiarire il motivo per cui il Gestore nell'allegato B.18 fa riferimento ai decreti di autorizzazione e non solo all'ultimo, come se fossero vigenti entrambi.</p>

Per quanto riguarda il rinnovo dell' Autorizzazione allo scarico scaduta il 28 marzo 2008, la Provincia del Verbano Cusio Ossola non ha emesso alcun atto formale volto a rinnovare in modo esplicito tale autorizzazione.

In verità la questione della validità delle autorizzazioni ambientali nelle more dell' applicazione dell' AIA si è sviluppata con maggiore dettaglio per una situazione del tutto analoga e cioè per l' Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi. Le determinazioni dell' Autorità valide per l' autorizzazione al deposito preliminare sono a parere di Tessengerlo Italia completamente sovrapponibili a quelle relative all' autorizzazione allo scarico. Per maggior dettaglio esiste una serie di documenti di cui si riportano nel seguito gli estremi e gli aspetti fondamentali.

- Nota del 04 ottobre 2007 della Provincia del Verbano Cusio Ossola relativa all' "Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio, presso lo stabilimento ubicato in Via Massari 30/32 a Pieve Vergonte (VB), da ultimo rinnovata in capo alla Società Tessengerlo Italia S.r.l. con la Determinazione Dirigenziale dell' ex VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 268 del 19/08/2008." (Allegato 6.1)

In questa comunicazione, tra l'altro si dichiarava che la Società Tessengerlo, a far data dal giorno 18/09/2007 non sarebbe stata più in possesso di alcun titolo per esercitare l'attività di deposito preliminare per scadenza dei termini di validità della precedente autorizzazione.



- Nota di Tessenderlo Italia Srl del 22 ottobre 2007 indirizzata a Provincia e Ministero dell' Ambiente in cui si contestava il fatto che Tessenderlo non fosse in possesso di alcun titolo ad esercire l'attività di deposito preliminare. (Allegato 6.2)
- Nota del 05 novembre 2007 della Provincia del Verbano Cusio Ossola in cui si fa riferimento all' art. 2 del D.L. n. 180 del 30 ottobre 2007. (Allegato 6.3)

Le conseguenti conclusioni sono riportate testualmente di seguito:

"pertanto, in esito a quanto sopra , l' attività di deposito preliminare sopra citata potrà essere proseguita da parte di Tessenderlo Italia S.r.l. sino al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché sino alla scadenza del termine fissato dallo stesso per l' attuazione delle relative condizioni e comunque non oltre il 31 marzo 2008."

- Determinazione Dirigenziale n. 219 del 28/05/2008 (Allegato 6.4) in cui tra l' altro la Provincia prende atto che l' autorizzazione all' esercizio del deposito preliminare è efficace, anche sulla base delle premesse di seguito riportate:

" Considerato che:

La Società Tessenderlo Italia S.r.l. ha presentato istanza AIA relativa all' intero stabilimento di cui in premessa, di cui è parte l' impianto in oggetto, ai sensi e nei termini di legge ed il relativo procedimento è tutt'ora in itinere.

L' art.2 della Legge n. 243 del 19 dicembre 2007, di conversione e modifica del Decreto Legge 180/2007, ha disposto che, fino alla data di rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, gli impianti esistenti che hanno presentato nei termini previsti la relativa domanda ex D. Lgs. 59/05 possono proseguire nella propria attività e continuano a restare valide ed efficaci le relative autorizzazioni ambientali dell' impianto sino alla scadenza del termine fissato per l' attuazione delle prescrizioni che saranno contenute nel relativo provvedimento autorizzativo.

L' art. 32-bis della L. 31 del 28/02/2008 dispone che in mancanza del rilascio delle AIA relative ad impianti esistenti entro il 31 marzo 2008, per le domande di AIA regolarmente presentate entro i termini i gestori possono procedere all' esecuzione degli interventi proposti finalizzati all' adeguamento dell' impianto alle migliori tecniche disponibili.

Con nota acquisita con ns. prot. N. 24464 del 28/04/2008, la Società Tessenderlo Italia S.r.l. ha comunicato al Servizio Ambiente Energia e Sicurezza provinciale la conclusione di alcuni interventi proposti di adeguamento del proprio impianto alle migliori tecniche disponibili. "



Risulta pertanto pacifico che quanto stabilito dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola in tema di autorizzazione all' esercizio del deposito preliminare di rifiuti sia di validità generale e possa in toto essere applicato all' autorizzazione allo scarico.

Più specificatamente per l' autorizzazione allo scarico esistono anche due altri importanti documenti:

- Determinazione n. 187 della Provincia del Verbano Cusio Ossola del 28 marzo 2007 (notificata il 2 aprile) in cui si determina di modificare l' autorizzazione allo scarico n. 118 del 29 marzo 2004. In particolare, della lettera B), punto 1, si sopprime il passaggio: " Per eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e comunque per le sostanze pericolose dalla normativa europea, il limite allo scarico a piè di impianto sarà il "limite di quantificazione" adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola." (Allegato 6.5)
- Nota del 08/04/2008 in cui la Provincia del Verbano Cusio Ossola con riferimento alla D.D. n. 118 del 29/03/2004, come modificato dalla D.D. n. 187 del 28/03/2007 prende atto del subentro nella titolarità degli scarichi da parte dell' Ing. Keith Sharp. (Allegato 6.6)

Relativamente al riferimento al "limite di quantificazione" adottato dal dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola citato nell'autorizzazione occorre precisare alcuni aspetti:

Innanzitutto, fino ad una certa data, questi limiti di quantificazione sono stati indicati indirettamente e solamente nel caso di presenza di un composto di cui alla lettera B) punto 1, in ciascun Rapporto di Prova prodotto dall' ARPA del Verbano Cusio Ossola, ogni qual volta venivano effettuati controlli agli scarichi di Tessenderlo Italia (circa 4-6 volte all' anno). (Allegato 6.7a e 6.7b).

Avverso alla autorizzazione allo scarico n. 118 del 29 marzo 2004 Tessenderlo Italia ha opposto ricorso al TAR Piemonte ritenendo il provvedimento autorizzatorio, limitatamente alle prescrizioni contenute alla lettera B) punto1, viziato da evidenti profili di illegittimità. Naturalmente tra gli altri motivi di contestazione vi sono appunto anche quelli collegati alla questione dei "limite di quantificazione". (Allegato 6.6)

Infine la questione connessa al "limite di quantificazione" adottato dal dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola come limite allo scarico per alcune ben specificate sostanze ha trovato soluzione nella già citata Determinazione n. 187 della Provincia del Verbano Cusio Ossola del 28 marzo 2007 (notificata il 2 aprile). In particolare in tale provvedimento si determina di modificare l' autorizzazione allo scarico n. 118 del 29 marzo 2004. Nello specifico della lettera B), punto 1, si sopprime il passaggio: " Per eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e comunque per le sostanze pericolose dalla normativa europea, il limite allo scarico a piè di impianto sarà il "limite di quantificazione" adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola." (Allegato 6.5)



Per quanto riguarda il motivo “per cui nell'allegato B.18 si fa riferimento ai decreti di autorizzazione e non solo all'ultimo”, occorre ricondursi al già citato ricorso al TAR Piemonte di cui si prospetta a breve il giudizio. Tessengerlo Italia ha riconosciuto nel provvedimento autorizzativo profili di illegittimità per molteplici motivi oltre a quello già citato del "limite di quantificazione" adottato dal dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola. (si veda a tal proposito l'Allegato 6.8).

Prova ne è che l' autorizzazione allo scarico n. 118 del 29 marzo 2004 è stata modificata, successivamente alla data di presentazione della Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla Determinazione n. 187 della Provincia del Verbano Cusio Ossola del 28 marzo 2007.

A maggior conferma di quanto sopra affermato vanno anche le due recenti sentenze con cui il Tribunale di Verbania ha di fatto riconosciuto valide alcune delle lagnanze di Tessengerlo Italia. (Allegato 6.9) e (Allegato 6.10).



Allegato 6.1



Allegato 6.2



Allegato 6.3



Allegato 6.4 - Prot013-DIRS a Prov VCO aut rifiuti



Allegato 6.5 - Det 187 28-3-07



Allegato 6.6 - Det 118 29_03_04



Allegato 6.7a - ARPA Prot.74765 del 1_06_2007



Allegato 6.7b - ARPA Prot.158681 del 20_12_2006




Allegato 6.8



Allegato 6.9



Allegato 6.10



Servizio: Suolo Rifiuti e Bonifiche
telefono: 0323 4950233 - fax: 0323 4950274
e-mail: rifiuti.bonifiche@provincia.verbania.it

Spett.le
Tessengerlo Italia S.r.l.
Via Massari, 30/32
28886 Pieve Vergonte (VB)
(Raccomandata A/R)

Verbania, 04 OTT. 2007

Prot. n. 52943/A'

Tessengerlo Italia Srl - Pieve	
RICEVUTO Prot. 103	p.c.
- 0 OTT. 2007	
DETT.	p.c.

Comune di
28886 Pieve Vergonte (VB)

A.R.P.A. Piemonte
Dipartimento del V.C.O.
Via IV Novembre, 294
Fraz. Crusinallo
28887 Omegna (VB)

oggetto:

Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio, presso lo stabilimento ubicato in Via Massari, 30/32 a Pieve Vergonte (VB), da ultimo rinnovata in capo alla Società Tessenderlo Italia S.r.l. con la Determinazione Dirigenziale dell'ex VIII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 268 del 19/08/2002.

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 268/02 di cui in oggetto è stato rilasciato alla Società Tessenderlo Italia S.r.l. la modifica e rinnovo, sino al giorno 17/09/2007, dell'autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio presso lo stabilimento ubicato in Via Massari, 30/32 a Pieve Vergonte (VB).

Preso atto che la Società Tessenderlo Italia S.r.l. non ha chiesto al Servizio scrivente, nel rispetto di quanto disposto in merito al punto 9. della richiamata D.D. n. 268/02, il rinnovo dell'autorizzazione al deposito di rifiuti pericolosi.

Dato atto che, in esito a quanto sopra, la Società Tessenderlo Italia S.r.l. non è in possesso di alcun titolo, a far data dal giorno 18/09/2007, ad esercire l'attività di deposito preliminare di cui in oggetto, la presente a chiedere alla stessa Società di trasmettere al Servizio scrivente, e per conoscenza ai Soggetti in indirizzo, adeguata ed opportuna documentazione (tecnico-descrittiva e fotografica) che attesti il ripristino dello stato di luoghi interessati da detta attività e le azioni svolte in merito allo scopo, in ottemperanza a quanto prescritto in merito alla lettera i) dell'Allegato A alla D.D. n. 208 del 16/10/1998, s.m.i..

La Società Tessenderlo Italia S.r.l. dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

In riferimento alle garanzie finanziarie presentate dalla Società Tessenderlo Italia S.r.l. per l'esercizio dello stoccaggio di cui alla richiamata D.D. 268/02, con polizza n. 1220075 della Società Viscontea Coface S.p.A. e sue appendici, da ultimo accettate dal Servizio scrivente con la Determinazione Dirigenziale dell'ex VIII Settore provinciale n. 125 del 11/02/2003, si comunica che le stesse saranno trattenute dal Servizio scrivente sino al giorno 17/09/2009, periodo comprensivo dell'anno successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione e della possibilità di escussione per i successivi 12 mesi, come definito dall'appendice n. 2 del 29/10/2002 alla polizza stessa.

Disponibili ad ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

VISTO IL DIRIGENTE
(Ing. Proverbio Mauro)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Claudio Giannoni

Ulteriori informazioni relative alla pratica in oggetto possono essere richieste al Responsabile del Servizio Ing. Claudio Giannoni tel. 0323 4950252 oppure all'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Canetta Stefano tel. 0323 4950377. SC

N. RG.dib 09000727
N. Sentenza 163/10
N. Reg. not. reato 08000684

numdecretoopposto
data deposito 17/3/2016

Comunicato al P.G.:

data irrevocabilità:

N. Camp. Pen.:

Redatta scheda il:

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERBANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE DI Verbania

DATA UDIENZA

2/3/2010

Nel procedimento sopra rubricato il Giudice ha pronunciato e pubblicato, in udienza pubblica, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

DAL PUPPO DIEGO

nato a: TRIESTE

il: 25/12/1954

res: ELETT. DOMIC. C/O AVV. BRUNO STEFANETTI PIAZZA TIBALDI 9 DOMODO

difensore di fiducia AVV. BRUNO STEFANETTI DEL FORO DI VERBANIA

di ufficio:

- Ubius / CONDOTTI -

IMPUTATO

~~DEL REATO P. E P.~~

VEDASI FOGLIO ALLEGATO

[Signature]

del reato p. e p. dagli artt. 137 comma 5 D. Lvo 152/2006, perché, quale amministratore delegato di Tessengerlo Italia s.r.l. stabilimento di Pieve Vergonte nonché titolare dello scarico industriale in acque superficiali (Rio Marmazza) di detto stabilimento, effettuava uno scarico di acque reflue industriali in detto corso d'acqua superficiale oltrepassante i limiti imposti con DD n. 118 del 29.3.2004 dalla Provincia del VCO alla lett. B) punto 1 per il cloroformio (1,28 µg/l; limite imposto 0,15 µg/l).

In Pieve V. il 29.5.2007

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. dr. F. ARGENTIERI, chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascrittogli, e condannarsi il predetto alla pena di mesi 2 di arresto ed € 4.500 di ammenda;

Il Difensore dell'imputato chiede mandarsi assolto il predetto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o non costituisce reato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto di cui all'imputazione è provato nei suoi estremi materiali, essendo stato accertato il superamento, in relazione alla sostanza (di cui alla Tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 2006 n. 152, alla luce della recente modifica normativa apportata con L. 25.2.2010 n. 36) "cloroformio" (solvente clorurato riconducibile anche al novero dei "composti organici alogenati" di cui al punto 15 della Tab. 5, come chiarito dallo stesso C.T. della Difesa Prof. Pasquon), dei limiti (più restrittivi di quelli di cui alla Tab. 3)) imposti dalla Provincia del V.C.O. con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 29.3.2004, pari a 0,15 µg/l.

Infatti, all'esito del campionamento a piè impianto cloro-soda, in data 29.5.2007, dei reflui industriali dello stabilimento di Pieve Vergonte di Tessengerlo S.r.l., all'esito di uno dei periodici controlli disposti da Arpa Piemonte, le analisi chimiche effettuate hanno posto in luce il superamento dell'indicato limite con riferimento alla sostanza cloroformio, risultato presente in concentrazione pari a 1,28 µg/l (con un'incertezza di +/- 0,56), superiore circa sette volte al limite stabilito dall'autorità amministrativa (cfr. verbale di prelevamento; risultati analisi e deposizione dr. Barberi Guido).

Tuttavia, dall'istruttoria, e in particolare dalla deposizione del C.T. Prof. Pasquon e dai numerosi documenti prodotti dalla Difesa, è emerso come l'indicata sostanza, sicuramente non prodotta dallo stabilimento industriale, nemmeno venga utilizzata nel ciclo produttivo dello stesso né come materia prima né come prodotto intermedio; come anche confermato dal funzionario di Arpa Piemonte, dr. Barberi, sentito in giudizio, la presenza di cloroformio nei reflui dell'azienda è riconducibile alla preesistente contaminazione delle falde da cui vengono attinte le acque di processo, in ragione della natura del sito, ex Enichem, di interesse nazionale, in corso di bonifica

ambientale, e soggetto a monitoraggio da parte del Ministero dell'Ambiente per la pregressa presenza di insediamenti inquinanti.

Tanto premesso, deve allora conseguentemente escludersi la tipicità del fatto materiale, ossia la stessa riconducibilità della condotta accertata nell'ambito del fatto materiale tipico penalmente sanzionato: invero, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, a norma dell'art. 108 D.lgs. 2006 n. 152, *"agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche periodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto [...]"*.

Trattasi di disposizione che limita la penale rilevanza del superamento dei limiti tabellari ai soli scarichi contenenti sostanze prodotte ovvero utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento industriale, con riferimento alle quali soltanto il legislatore ha inteso imporre al titolare dello scarico, in funzione della tutela del bene ambiente e della qualità delle acque, l'obbligo di attivarsi allo scopo di mantenere le concentrazioni nei reflui al di sotto di un certo limite; nel caso in esame, per converso, la preesistente contaminazione dei pozzi da cui vengono emunte le acque di processo, senza che lo stabilimento industriale produca o comunque impieghi la sostanza nel ciclo produttivo (per utilizzo dovendo intendersi quello volontario in ragione della tipologia della sostanza e delle necessità produttive, e non già l'impiego meramente occasionale e per così dire necessitato, a causa del preesistente inquinamento delle falde), esclude la stessa tipicità del fatto ascritto all'odierno imputato.

Per le illustrate ragioni, Dal Puppo Diego dev'essere mandato assolto dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto-reato.

p.q.m.

Visto l'art. 530 c.p.

assolve

DAL PUPPO Diego dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Verbania, 2.3.2010


Il giudice

(dr. Rosa Maria Fornelli)

Sentenza depositata in cancelleria il

17/3/2010

Il Cancelliere B3
Antonella Agnesina



Pieve Vergonte, il 22/10/07

Prot. n° 076 DIRS

RACCOMANDATA AR

Spettabile

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VII Settore – Ambiente e Georisorse

Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche

Via dell'Industria n°25

28924 Verbania Fondotoce (VB)

e p.c. **MINISTERO PER L'AMBIENTE E LA
TUTELA DEL TERRITORIO**

Direzione Salvaguardia Ambientale

Divisione VI – Rischio Industriale –
Prevenzione e Controllo Integrati
dell'Inquinamento

Via Cristoforo Colombo n° 44

00147 ROMA

c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

OGGETTO: Vostra comunicazione prot. 52943/7 datata 4 ottobre 2007 ricevuta in data successiva - Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio, presso lo stabilimento Tessengerlo Italia s.r.l. ubicato in via M. Massari 30/32 – Pieve Vergonte (VB).

Si fa riferimento alla Vostra Comunicazione Prot. n° 52943/7° datata 04/10/2007,

In proposito si contesta che la scrivente non sia in possesso di alcun titolo ad esercire l'attività di deposito preliminare e si fa presente fra l'altro che Tessengerlo Italia s.r.l. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio domanda per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale (Cfr. allegato avviso pubblico di avvio del

TESSENDERLO ITALIA S.r.l. con Socio Unico

Sede Amm.: via M. Massari 30/32, 28886 PIEVE VERGONTE (VB), Italia - Tel: +39.0324.8601 - Fax: +39.0324.86694
Sede Legale: via Bergamo n. 121 - 24047 Treviglio (BG) - Italia - Website <http://www.tessengerlo.com>
C.C.I.A.A. BG - 370897 - Codice Fiscale 09921480159 Partita IVA 09921480159
Capitale sociale 6.904.208 Euro, interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Tessengerlo Chemie S.A.





procedimento). L'articolo 5 comma 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 nr. 59 prevede espressamente che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale. Il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale è attualmente in corso.

Già da adesso i rifiuti in questione vengono gestiti in accordo con la vigente normativa nazionale.

Considerato il grave impatto che quanto previsto da tale comunicazione può avere sull'operatività delle nostre attività industriali, la scrivente Società si dichiara sin da ora disponibile ad un urgente incontro esplicativo con codesto Spett. Le Entè

Distinti saluti


Il Rappresentante Legale
tessenderlo italia s.r.l.
Pieve Vergonte
NELLO RONCHI
Direttore di Stabilimento

Si allega avviso di avvio del procedimento per autorizzazione integrata ambientale

TESSENDERLO ITALIA S.r.l. con Socio Unico



Sede Amm.: via M. Massari 30/32, 28886 PIEVE VERGONTE (VB), Italia - Tel: +39.0324.8601 - Fax: +39.0324.86694
Sede Legale: via Bergamo n. 121 - 24047 Treviglio (BG) - Italia - Website <http://www.tessenderlo.com>
C.C.I.A.A. BG - 370897 - Codice Fiscale 09921480159 Partita IVA 09921480159
Capitale sociale 6.904.208 Euro, interamente versato.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI – Rischio Industriale – Prevenzione e Controllo
integrati dell'Inquinamento



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA = 2007 - 0014068 del 17/05/2007

Roma,

Tessenderlo Italia Srl - Pieve	
066	
25 MAG. 2007	
DEST. DIRS SENT	MR PUPPO

TESSENDERLO ITALIA Srl
di Pieve Vergonte
Via Massari, 30/32
28886 Pieve Vergonte (VB)

RACCOMANDATA A/R

Protocollo N.:

Pratica N.: DSA-RIS-AG-00 [2007.0120]

Rif. Mittente: Tessenderlo Italia Srl prot. n. 025-DIRS del 30/03/07

**OGGETTO: Società TESSENDERLO ITALIA Srl di Pieve Vergonte -
Comunicazione ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.lgs. 59/05
di avvio del procedimento per il rilascio di Autorizzazione
Integrata Ambientale.**

Si informa che l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa provvisoria dovuta ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 152/06, per le spese istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione in oggetto è stata ricevuta da questa Amministrazione.

Pertanto con la presente si comunica l'avvio del procedimento in oggetto.

Codesta società è pertanto invitata, a norma dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 59/05, a procedere alla tempestiva pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale un apposito annuncio al pubblico redatto sulla base dello schema allegato.

Si raccomanda in particolare il rispetto del termine della pubblicazione di 15 giorni prescritto dal medesimo art. 5.

Si rende noto, inoltre, che il funzionario responsabile del procedimento è lo scrivente.

Si resta in attesa di ricevere copia del quotidiano sul quale è stata data la prescritta pubblicità all'annuncio.

All.:format di avviso pubblico di avvio del procedimento

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

 AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza della società ha avviato in data⁽¹⁾ il procedimento amministrativo per il rilascio, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio da parte del gestore, sig/sig.ra⁽²⁾, del/dello/della⁽³⁾ localizzato nel comune di/nei comuni di..... in via

Il responsabile del procedimento è il dirigente della divisione VI della Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I documenti e gli atti inerenti il procedimento a disposizione del pubblico sono consultabili in via telematica collegandosi al seguente sito web:

www.dsa.minambiente.it/AIA.


I documenti e gli atti sono altresì consultabili presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - Divisione VI - siti in via Cristoforo Colombo n. 44 presso la segreteria della Divisione.

Eventuali osservazioni sulla istanza ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del D.Lgs. 59/05 potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso dai soggetti interessati in forma scritta o con e-mail certificata al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale - via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma e-mail aia@pec.minambiente.it.

 (1) Data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento

(2) Soggetto che ha sottoscritto la domanda

(3) Tipo impianto, capacità produttiva, breve descrizione attività



Pieve Vergonte, il 22/10/07

RACCOMANDATA AR

Prot. n° 075 DIRS

Al
MINISTERO PER L'AMBIENTE E LA
TUTELA DEL TERRITORIO
Direzione Salvaguardia Ambientale
Divisione VI – Rischio Industriale – Prevenzione e
Controllo Integrati dell'Inquinamento
Via Cristoforo Colombo nr. 44

00147 ROMA
c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

e p.c. Provincia del Verbano Cusio Ossola
VII Settore – Ambiente e Georisorse
Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche
Via dell'Industria n° 25
28924 Verbania Fondotoce (VB)

Oggetto: Società TESSENDERLO ITALIA Srl di Pieve Vergonte – Procedimento per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione in oggetto di cui ci è stato comunicato l'avvio del procedimento in data 17/05/2007 (Vs. prot. DSA-2007-0014068) e alla luce:

- delle scadenze previste dalla normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- della recente lettera pervenutaci da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola con la quale si contesta il venir meno (per mancata presentazione della domanda di rinnovo) delle autorizzazioni che sono in scadenza nelle more del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, (in allegato trasmettiamo copia di tale comunicazione con la nostra risposta – ove si evidenzia la presentazione prima della scadenza di tali autorizzazioni della domanda di autorizzazione integrata ambientale)

si fa presente che nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si sta creando una situazione di complicazione e aggravio delle procedure amministrative che rischia di avere gravi conseguenze sull'operatività delle nostre attività industriali. Richiediamo, quindi cortesemente di conoscere gli orientamenti di codesto Ministero per evitare i problemi sollevati e le tempistiche previste per la conclusione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Distinti Saluti
tessenderlo italia s.r.l.

Pieve Vergonte


NELLO RONCHI

Direttore di Stabilimento

TESSENDERLO ITALIA S.r.l. con Socio Unico

Sede Amm.: via M. Massari 30/32, 28886 PIEVE VERGONTE (VB), Italia - Tel: +39.0324.8601 - Fax: +39.0324.86694
Sede Legale: via Bergamo n. 121 - 24047 Treviglio (BG) - Italia - Website <http://www.tessenderlo.com>
C.C.I.A.A. BG - 370897 - Codice Fiscale 09921480159 Partita IVA 09921480159
Capitale sociale 6.904.208 Euro, interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Tessenderlo Chemie S.A.





Servizio: Suolo Rifiuti e Bonifiche
telefono: 0323 4950233 - fax: 0323 4950274
e-mail: rifiuti.bonifiche@provincia.verbania.it

Spett.le
Tessengerlo Italia S.r.l.
Via Massari, 30/32
28886 Pieve Vergonte (VB)
(Raccomandata A/R)

Verbania, 04 OTT. 2007

Prot. n. 52943/A'

Tessengerlo Italia Srl - Pieve	
RICEVUTO Prot. 103	p.c.
- 04 OTT. 2007	
DETT.	

Comune di
28886 Pieve Vergonte (VB)

A.R.P.A. Piemonte
Dipartimento del V.C.O.
Via IV Novembre, 294
Fraz. Crusinallo
28887 Omegna (VB)

oggetto:

Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio, presso lo stabilimento ubicato in Via Massari, 30/32 a Pieve Vergonte (VB), da ultimo rinnovata in capo alla Società Tessenderlo Italia S.r.l. con la Determinazione Dirigenziale dell'ex VIII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 268 del 19/08/2002.

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 268/02 di cui in oggetto è stato rilasciato alla Società Tessenderlo Italia S.r.l. la modifica e rinnovo, sino al giorno 17/09/2007, dell'autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio presso lo stabilimento ubicato in Via Massari, 30/32 a Pieve Vergonte (VB).

Preso atto che la Società Tessenderlo Italia S.r.l. non ha chiesto al Servizio scrivente, nel rispetto di quanto disposto in merito al punto 9. della richiamata D.D. n. 268/02, il rinnovo dell'autorizzazione al deposito di rifiuti pericolosi.

Dato atto che, in esito a quanto sopra, la Società Tessenderlo Italia S.r.l. non è in possesso di alcun titolo, a far data dal giorno 18/09/2007, ad esercire l'attività di deposito preliminare di cui in oggetto, la presente a chiedere alla stessa Società di trasmettere al Servizio scrivente, e per conoscenza ai Soggetti in indirizzo, adeguata ed opportuna documentazione (tecnico-descrittiva e fotografica) che attesti il ripristino dello stato di luoghi interessati da detta attività e le azioni svolte in merito allo scopo, in ottemperanza a quanto prescritto in merito alla lettera i) dell'Allegato A alla D.D. n. 208 del 16/10/1998, s.m.i..

La Società Tessenderlo Italia S.r.l. dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

In riferimento alle garanzie finanziarie presentate dalla Società Tessenderlo Italia S.r.l. per l'esercizio dello stoccaggio di cui alla richiamata D.D. 268/02, con polizza n. 1220075 della Società Viscontea Coface S.p.A. e sue appendici, da ultimo accettate dal Servizio scrivente con la Determinazione Dirigenziale dell'ex VIII Settore provinciale n. 125 del 11/02/2003, si comunica che le stesse saranno trattenute dal Servizio scrivente sino al giorno 17/09/2009, periodo comprensivo dell'anno successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione e della possibilità di escussione per i successivi 12 mesi, come definito dall'appendice n. 2 del 29/10/2002 alla polizza stessa.


Disponibili ad ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

VISTO IL DIRIGENTE
(Ing. Proverbio Mauro)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Claudio Giannoni

Ulteriori informazioni relative alla pratica in oggetto possono essere richieste al Responsabile del Servizio Ing. Claudio Giannoni tel. 0323 4950252 oppure all'Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Canetta Stefano tel. 0323 4950377. SC



RACCOMANDATA AR

Pieve Vergonte, il 22/10/07

Prot. n° 076 DIRS

Spettabile

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VII Settore – Ambiente e Georisorse

Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche

Via dell'Industria n°25

28924 Verbania Fondotoce (VB)

e p.c. **MINISTERO PER L'AMBIENTE E LA
TUTELA DEL TERRITORIO**

Direzione Salvaguardia Ambientale

Divisione VI – Rischio Industriale –
Prevenzione e Controllo Integrati
dell'Inquinamento

Via Cristoforo Colombo n° 44

00147 ROMA


c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

OGGETTO: Vostra comunicazione prot. 52943/7 datata 4 ottobre 2007 ricevuta in data successiva - Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio, presso lo stabilimento Tessenderlo Italia s.r.l. ubicato in via M. Massari 30/32 – Pieve Vergonte (VB).


Si fa riferimento alla Vostra Comunicazione Prot. n° 52943/7° datata 04/10/2007,

In proposito si contesta che la scrivente non sia in possesso di alcun titolo ad esercire l'attività di deposito preliminare e si fa presente fra l'altro che Tessenderlo Italia s.r.l. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio domanda per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale (Cfr. allegato avviso pubblico di avvio del

TESSENDERLO ITALIA S.r.l. con Socio Unico



Sede Amm.: via M. Massari 30/32, 28886 PIEVE VERGONTE (VB), Italia - Tel: +39.0324.8601 - Fax: +39.0324.86694
Sede Legale: via Bergamo n. 121 - 24047 Treviglio (BG) - Italia - Website <http://www.tessenderlo.com>
C.C.I.A.A. BG - 370897 - Codice Fiscale 09921480159 Partita IVA 09921480159
Capitale sociale 6.904.208 Euro, interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Tessenderlo Chemie S.A.



procedimento). L'articolo 5 comma 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 nr. 59 prevede espressamente che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale. Il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale è attualmente in corso.

Già da adesso i rifiuti in questione vengono gestiti in accordo con la vigente normativa nazionale.

Considerato il grave impatto che quanto previsto da tale comunicazione può avere sull'operatività delle nostre attività industriali, la scrivente Società si dichiara sin da ora disponibile ad un urgente incontro esplicativo con codesto Spett. Le Ente

Distinti saluti

Il Rappresentante Legale
tessenderlo italia s.r.l.
Pieve Vergonte
NELLO RONCHI
Direttore di Stabilimento

Si allega avviso di avvio del procedimento per autorizzazione integrata ambientale

TESSENDERLO ITALIA S.r.l. con Socio Unico



Sede Amm.: via M. Massari 30/32, 28886 PIEVE VERGONTE (VB), Italia - Tel: +39.0324.8601 - Fax: +39.0324.86694
Sede Legale: via Bergamo n. 121 - 24047 Treviglio (BG) - Italia - Website <http://www.tessenderlo.com>
C.C.I.A.A. BG - 370897 - Codice Fiscale 09921480159 Partita IVA 09921480159
Capitale sociale 6.904.208 Euro, interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Tessenderlo Chemie S.A.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI – Rischio Industriale – Prevenzione e Controllo
integrati dell'Inquinamento



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA – 2007 – 0014068 del 17/05/2007

Roma.

Tessenderlo Italia Srl - Pieve...	
RISERVATO PER 064	
25 MAG. 2007	
DEST. DIRS	SAI PUPPO
SEI	

TESSENDERLO ITALIA Srl
di Pieve Vergonte
Via Massari, 30/32
28886 Pieve Vergonte (VB)

RACCOMANDATA A/R

Protocollo N.

Pratica N. DSA-RIS-AG-00 [2007.0120]

Rif. Mittente: Tessenderlo Italia Srl prot. n. 025-DIRS del 30/03/07

**OGGETTO: Società TESSENDERLO ITALIA Srl di Pieve Vergonte -
Comunicazione ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.lgs. 59/05
di avvio del procedimento per il rilascio di Autorizzazione
Integrata Ambientale.**

Si informa che l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa provvisoria dovuta ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 152/06, per le spese istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione in oggetto è stata ricevuta da questa Amministrazione.

Pertanto con la presente si comunica l'avvio del procedimento in oggetto.

Codesta società è pertanto invitata, a norma dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs 59/05, a procedere alla tempestiva pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale un apposito annuncio al pubblico redatto sulla base dello schema allegato.

Si raccomanda in particolare il rispetto del termine della pubblicazione di 15 giorni prescritto dal medesimo art. 5.

Si rende noto, inoltre, che il funzionario responsabile del procedimento è lo scrivente.

Si resta in attesa di ricevere copia del quotidiano sul quale è stata data la prescritta pubblicità all'annuncio.

All.:format di avviso pubblico di avvio del procedimento

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

 AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza della società ha avviato in data⁽¹⁾ il procedimento amministrativo per il rilascio, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio da parte del gestore, sig/sig.ra⁽²⁾, del/dello/della⁽³⁾ localizzato nel comune di/nei comuni di..... in via

Il responsabile del procedimento è il dirigente della divisione VI della Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I documenti e gli atti inerenti il procedimento a disposizione del pubblico sono consultabili in via telematica collegandosi al seguente sito web:

www.dsa.minambiente.it/AIA.

I documenti e gli atti sono altresì consultabili presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - Divisione VI - siti in via Cristoforo Colombo n. 44 presso la segreteria della Divisione.

Eventuali osservazioni sulla istanza ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del D.Lgs. 59/05 potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso dai soggetti interessati in forma scritta o con e-mail certificata al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale - via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma e-mail aia@pec.minambiente.it.

 (1) Data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento

(2) Soggetto che ha sottoscritto la domanda

(3) Tipo impianto, capacità produttiva, breve descrizione attività



Servizio: Suolo Rifiuti e Bonifiche
telefono 0323 4950233 - fax 0323 4950274
e-mail: rifiuti.bonifiche@provincia.verbania.it

Verbania, 05/11/2007

tessenderlo it	
RICEVUTO Prot. ... 119	
12 NOV. 2007	
DEST. DIRS	
SERT	
SIAD	

oggetto:

Incontro inerente all'autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio di cui alla D.D. n. 268 del 19/08/2002 rilasciata in capo alla Società Tessenderlo Italia S.r.l..

L'incontro inerente alla problematica in oggetto ha inizio alle ore 15.00.

Sono presenti:

- Ing. Claudio Giannoni - Provincia del Verbano Cusio Ossola
- D.ssa Barbara Lomazzi - Provincia del Verbano Cusio Ossola
- D.ssa Laura Cingari - Provincia del Verbano Cusio Ossola
- Dr. Nello Ronchi - Tessenderlo Italia S.r.l.
- Dr. Porcu - Tessenderlo Italia S.r.l.
- Dr. Degiovanni - Tessenderlo Italia S.r.l.

Con riferimento alla problematica relativa alla scadenza dell'autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi in conto proprio alla Società Tessenderlo Italia S.r.l., rilasciata con D.D. n. 268 del 19/08/2002, nonché in considerazione della relativa corrispondenza intercorsa in merito tra la Società stessa, prot. n. 076 dirs del 22/10/2007, ns. prot. n. 56493 del 24/10/2007 e la Provincia del Verbano Cusio Ossola, ns. prot. n. 52943/7° del 04/10/2007, a seguito di discussione si definisce quanto segue.

Considerato che l'art. 2 del D.L. n. 180 del 30 ottobre 2007 prevede: "Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ... omissis ... gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate; ... omissis..." e che l'art. 1 dello stesso D.L. differisce al 31 marzo 2008 il termine ultimo per l'attuazione delle prescrizioni fissate dal provvedimento di AIA, si ritiene che le stesse norme possano essere applicate al caso in esame.

Pertanto, in esito a quanto sopra, l'attività di deposito preliminare sopra citata potrà essere proseguita da parte di Tessenderlo Italia S.r.l. sino al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché sino alla scadenza del termine fissato dallo stesso per l'attuazione delle relative condizioni e comunque non oltre il 31 marzo 2008.



Di quanto sopra è stato informato per via telefonica, nell'ambito della presente riunione il Funzionario della Divisione VI del Ministero dell'Ambiente competente in materia, Ing. Domenico Antonio Milillo, il quale ha confermato e condiviso la suddetta linea interpretativa.

Viene inoltre comunicata alla ditta la necessità di adeguare le garanzie finanziarie relative all'attività in oggetto.

Null'altro avendo da discutere, la riunione si conclude alle ore 16.20.

Del presente verbale, che si compone di 2 pagine, viene consegnata copia ai presenti.

Verbania, 05/11/2007

Z. Romalej


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Pieve Vergonte, 08.02.2010
PROT. 013-DIRS

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via dell'Industria 25
28924 - Verbania (VB)

c.a. Ing. Canetta

OGGETTO: Rinnovo garanzia finanziaria collegata alla Determina Provinciale n.219 del 28/05/2008.

L'autorizzazione al "deposito preliminare_D15 provvisorio dei rifiuti speciali pericolosi" in conto proprio di cui alla D.D. 268/02" rilasciata alla ditta Tessengerlo Italia srl dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con Determinazione Dirigenziale n.219 in data 28/05/2008 nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale risulta per quanto a conoscenza della scrivente società valida ed efficace.

Quanto sopra ai sensi dell'Art. 32 bis (mille proroghe) della legge 31 del 28/02/2008 che dispone che le autorizzazioni relative agli impianti sottoposti alle procedure di AIA che hanno presentato la relativa istanza in ottemperanza alla normativa di riferimento, sono di fatto efficaci, come nel caso di Tessengerlo Italia Srl, nelle more dell'attuazione del relativo provvedimento di AIA.

Nell'ambito del rinnovo delle garanzie finanziarie collegate a questa autorizzazione, la Coface Assicurazioni Spa ci richiede una conferma formale da parte della Provincia del VCO finalizzata a chiarire che per poter gestire il deposito di cui all'oggetto è necessario rinnovare l'attuale copertura finanziaria.

Pur consci che quanto sopra risulta previsto dall'attuale normativa e confidando nella Vostra disponibilità, Vi richiediamo cortesemente tale conferma così da poter procedere nel più breve tempo possibile all'approntamento della documentazione necessaria.

tessengerlo Italia Srl

TESSENDERLO ITALIA S.r.l. con Socio Unico



Sede Amm.: via M. Massari 30/32, 28886 PIEVE VERGONTE (VB), Italia - Tel: +39.0324.8601 - Fax: +39.0324.86694
Sede Legale: via Bergamo n. 121 - 24047 Treviglio (BG) - Italia - Website <http://www.tessengerlo.com>
C.C.I.A.A. BG - 370897 - Codice Fiscale 09921480159 Partita IVA 09921480159
Capitale sociale 6.904.208 Euro, interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Tessengerlo Chemie S.A.

Report ch. fax

Proc. Data	Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
713 8/ 2/2010	15:45:22	Invia	03234950274	0:42	1	OK



Pieve Vergonte, 08.02.2010
PROT. 013-DIRS

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via dell'Industria 25
28924 - Verbania (VB)

c.a. Ing. Canetta

OGGETTO: Rinnovo garanzia finanziaria collegata alla Determina Provinciale n.219 del 28/05/2008.

L'autorizzazione al "deposito preliminare_D15 provvisorio dei rifiuti speciali pericolosi" in conto proprio di cui alla D.D. 268/02" rilasciata alla ditta Tessengerlo Italia srl dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con Determinazione Dirigenziale n.219 in data 28/05/2008 nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale risulta per quanto a conoscenza della scrivente società valida ed efficace.

Quanto sopra ai sensi dell'Art. 32 bis (mille proroghe) della legge 31 del 28/02/2008 che dispone che le autorizzazioni relative agli impianti sottoposti alle procedure di AIA che hanno presentato la relativa istanza in ottemperanza alla normativa di riferimento, sono di fatto efficaci, come nel caso di Tessengerlo Italia Srl, nelle more dell'attuazione del relativo provvedimento di AIA.

Nell'ambito del rinnovo delle garanzie finanziarie collegate a questa autorizzazione, la Coface Assicurazioni Spa ci richiede una conferma formale da parte della Provincia del VCO finalizzata a chiarire che per poter gestire il deposito di cui all'oggetto è necessario rinnovare l'attuale copertura finanziaria.


Pur consci che quanto sopra risulta previsto dall'attuale normativa e confidando nella Vostra disponibilità, Vi richiediamo cortesemente tale conferma così da poter procedere nel più breve tempo possibile all'approntamento della documentazione necessaria.

Tessengerlo Italia Srl



TESSENDERLO ITALIA S.r.l. con Socio Unico

Sede Amm.: via M. Massari 30/32, 28886 PIEVE VERGONTE (VB), Italia - Tel: +39.0324.8601 - Fax: +39.0324.86694
Sede Legale: via Bergamo n. 121 - 24047 Treviglio (BG) - Italia - Website <http://www.tessengerlo.com>
C.C.I.A.A. BG - 370897 - Codice Fiscale 09921480159 Partita IVA 09921480159
Capitale sociale 6.904.208 Euro. Interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Tessengerlo Chemie S.A.



PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SETTORE VII
AMBIENTE E GEORISORSE

SERVIZIO RISORSE IDRICHE



DETERMINAZIONE N. 187

VERBANIA, 28 marzo 2007

Responsabile del procedimento: funzionario tecnico Flavio Peroni

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali, meteoriche e di raffreddamento provenienti dall'insediamento produttivo "Tessengerlo Italia S.r.l.", sito in Comune di Pieve Vergonte (VB), Via Massari n°30/32 – **modifica** della Determinazione Dirigenziale n°118 del 29 marzo 2004.

IL DIRIGENTE


Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n°118 del 29 marzo 2004 era stata rinnovata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, meteoriche e di raffreddamento provenienti dall'insediamento produttivo "Tessengerlo Italia S.r.l.", sito in Comune di Pieve Vergonte (VB), Via Massari n°30/32.

Visti :

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 avente per titolo: "Norme in materia ambientale".
- Le Direttive Comunitarie in materia ambientale.
- La Legge Regionale 17 Novembre 1993 n°48 che, in attuazione della legge di riforma delle autonomie locali 8 Giugno 1990 n°142, ha individuato le funzioni amministrative di interesse comunale e provinciale in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque.
- Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i. recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i..
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 28 febbraio 2007, avente per oggetto: "Conferimento incarichi di direzione dei Settori dell'Ente".


Pagina 1 di 3



ISO 9001:2000

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell'Industria n.25 – 28924 VERBANIA - tel.: +39 0323 495011; fax: +39 0323 4950237





PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SETTORE VII
AMBIENTE E GEORISORSE

SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Visti altresì:

- I vari rapporti di prova trasmessi da ARPA, Dipartimento del Verbano Cusio Ossola, a partire dalla data del rinnovo autorizzativo fino ad oggi.
- La comunicazione trasmessa dalla Società Tessengerlo Italia S.r.l. in data 9 febbraio 2007, nostro protocollo n°0009448 del 13 febbraio 2007 con la quale venivano espresse alcune considerazioni in merito a quanto riportato nel provvedimento autorizzativo n°118 del 29 marzo 2004.
- Le diverse note trasmesse dallo studio legale Stefanetti riportanti una serie di considerazioni in merito alle comunicazioni ARPA riferite ai campionamenti eseguiti sugli scarichi della Società in oggetto.

Preso atto del fatto che, il Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 avente per titolo: "Norme in materia ambientale" ha sostanzialmente sostituito il Decreto Legislativo n°152 dell'11 maggio 1999 e contestualmente abrogato il D.M. 367/03 che recepiva la Direttiva quadro in materia di tutela delle acque 2000/60CE e la decisione 2455/2001/CE del Parlamento europeo.

Considerato che, una volta stabiliti gli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Tutela Regionale, l'autorità competente in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione scarico potrà fissare valori limite di scarico più restrittivi di quelli fissati attualmente, anche per l'eventuale compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose.


Ritenuto pertanto di poter modificare l'autorizzazione allo scarico in conformità sia agli esiti dell'istruttoria sopra riferita e sia in riferimento alla normativa vigente.

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

- Di modificare l'autorizzazione allo scarico n°118 del 29 marzo 2004 rilasciata alla Società "Tessengerlo Italia S.r.l.", con sede legale in Milano, Via Alserio n°22 e stabilimento in Comune di Pieve Vergonte (VB), Via Massari n°30/32; **in particolare, della lettera B), punto 1, si sopprime il passaggio:** "Per eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e comunque per le

Pagina 2 di 3



ISO 9001:2000

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via dell'Industria n.25 - 28924 VERBANIA - tel.: +39 0323 495011; fax: +39 0323 4950237





PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SETTORE VII AMBIENTE E GEORISORSE

SERVIZIO RISORSE IDRICHE

sostanze definite "pericolose" dalla normativa europea, il limite allo scarico a piè di impianto sarà il "limite di quantificazione" adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola".


Di dare atto che:


- Vengono comunque mantenute valide le prescrizioni, le scadenze e le avvertenze contenute nella Determinazione Dirigenziale n°118 del 29 marzo 2004.
- Si notifica il presente provvedimento al richiedente, con l'avvertenza che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica del presente atto.
- La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dello scarico nel limite delle competenze conferite all'Amministrazione Provinciale e non esonera il titolare dal richiedere atti o provvedimenti di pertinenza di altri Enti in base alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE

(Ing. Mauro Proverbio)

La presente Determinazione Dirigenziale viene redatta in n°8 esemplari, destinati rispettivamente: n°1 al richiedente, n°1, al Comune territorialmente competente, n°1 all'A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento della Provincia del Verbano Cusio Ossola, n°2 all'ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Provinciale, n°1 al Corpo di Polizia Provinciale e n°2 depositati presso il servizio Risorse Idriche del Settore Ambiente Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.





PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SETTORE VII

AMBIENTE E GEORISORSE

SERVIZIO RISORSE IDRICHE

tel.: +39 0323 4950270; fax: +39 0323 4950237; e-mail: settimo@provincia.verbania.it


RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilasette il giorno 2 del mese di aprile presso gli Uffici della Provincia del Verbano Cusio Ossola il sottoscritto Ing. Proverbio Mauro, Dirigente del 7° Settore Ambiente e Georisorse, notifica al Sig. *SIGNORINI RODOLFO* carta d'identità n. *AG 9340869* residente a *BACERO* in *Via Roma* n° *85* l'atto n. 187 del 28 marzo 2007, mediante consegna a mano del medesimo che ha firmato in calce.

Il Ricevente

IL DIRIGENTE

(Ing. Proverbio Mauro)



Provincia del Verbano Cusio Ossola
VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE
Servizio scarichi e qualità delle acque



Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924 - tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

DETERMINAZIONE N. 118

VERBANIA, 29 marzo 2004

Responsabile del procedimento: p.i. Flavio Peroni

OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali, meteoriche e di raffreddamento provenienti dall'insediamento produttivo "Tessenderlo Italia S.r.L." con sede in Via M.Massari n°30/32, in Comune di Pieve Vergonte (VB).

Tessenderlo Italia S.r.L. - Pieve Vergonte (VB)

RECEVUTO PER: 099

10 MAR 2004

DIRS	PROD
SIND	

Premesso che:


IL DIRIGENTE

- con Determinazione Dirigenziale n°193 del 16 settembre 1999, notificata il 27 settembre 1999, il Settore Tutela del Territorio - Servizio Ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola rilasciava l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali dei reflui provenienti dal ciclo produttivo della Società Tessenderlo Italia S.r.L. - Stabilimento di Pieve Vergonte (VB), Via M.Massari n°30/32;
- con nota del 27 novembre 2002, acquisita al protocollo dell'Ente n°49532 del 29 novembre, il legale rappresentante/amministratore Delegato della Società in oggetto sig. J.M. Groenen, ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n°193 del 16 settembre 1999, allegando altresì una relazione tecnica aggiornata relativa al sistema di raccolta e trattamento delle acque di processo dell'impianto di produzione Cloro Aromatici;

Visti:

- il Decreto Legislativo dell'11 Maggio 1999, n°152 e s.m.i., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 Maggio 1999, avente per titolo: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n°258, pubblicato sul S.O. n°153/L alla Gazzetta Ufficiale del 18 Settembre 2000, n°218, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto 6 novembre 2003 n°367, con titolo: "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto Legislativo 11 maggio 1999, n°152";





Provincia del Verbano Cusio Ossola


VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE Servizio scarichi e qualità delle acque

Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924 - tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

- le Direttive Comunitarie Europee di carattere ambientale;
- il Decreto Legislativo 267/00 avente per titolo: "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
- Legge del 5 gennaio 1994 n°36, avente per titolo: "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- la Legge Regionale del Piemonte 23 Marzo 1990 n°13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e s.m.i.;
- la Legge Regionale del Piemonte 17 Novembre 1993 n°48, che ha individuato le funzioni amministrative di interesse comunale e provinciale in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- la Deliberazione C.I.A. del 04 febbraio 1977 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n°16 del 15 Marzo 1999, "Disciplina e controllo degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e da pubbliche fognature", così come modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n°4 del 05 febbraio 2001;
- il Decreto del Presidente della Provincia, protocollo n°2413/pres del 19/01/2004, con il quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi dell'Ente.

Visto altresì:

- le note dell'ARPA, a partire dal rilascio dell'autorizzazione e quindi dal settembre del 1999 fino ad oggi, con le quali sono stati trasmessi i referti analitici relativi allo scarico in acque superficiali dei reflui industriali della Società in oggetto, dai quali si evince il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- la nota dell'ARPA protocollo n°4997 del 29 luglio 2003, acquisita al protocollo dell'Ente n°35280 del 1 agosto 2003, con la quale veniva trasmessa una relazione tecnica relativa ai cicli produttivi della Tessengerlo Italia S.r.L..
L'ARPA, nella suddetta relazione afferma che tutte le acque reflue vengono opportunamente trattate prima di essere scaricate nella fognatura interna dello stabilimento ed inoltre, a seguito delle verifiche eseguite, è stato riscontrato il rispetto delle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n°193 del 16 settembre 1999.
Infine, ARPA chiedeva alcune integrazioni finalizzate al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- la nostra nota protocollo n°42319/8° del 25 settembre 2003, inviata al Ministero dell'Ambiente, con la quale si chiedevano alcuni chiarimenti in merito al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico della Società Tessengerlo Italia S.r.L. e vista quindi la risposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - "Dipartimento per le



Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE Servizio scarichi e qualità delle acque

Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924 - tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

risorse idriche Direzione per la tutela delle acque interne", protocollo n°9613/TAI/DI/PRO del 26 novembre 2003, acquisita al protocollo dell'Ente n°54819 del 9 dicembre 2003;

- la nostra nota protocollo n°42320/8° del 25 settembre 2003, inviata al Ministero dell'Ambiente, con la quale si chiedeva un parere in merito ai limiti allo scarico da applicare per le sostanze pericolose e vista quindi la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - "Dipartimento per le risorse idriche Direzione per la tutela delle acque interne", protocollo n°9614/TAI/DI/PRO del 26 novembre 2003 acquisita al protocollo dell'Ente n°54818 del 9 dicembre 2003;
- le integrazioni prodotte dalla Società Tessengerlo Italia S.r.L, in data 27 ottobre 2003, acquisite al Nostro protocollo n°48086 del 29 ottobre 2003, a seguito della richiesta del Settore Tutela dell'Ambiente del 29 settembre 2003, protocollo n°42807/8°;
- la nota protocollo n°2088/QDV/DI, acquisita al nostro protocollo n°10105 del 27 febbraio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - "Direzione per la qualità della vita", con la quale è stato indicato il limite di scarico per il parametro benzene;
- l'incontro tra tecnici dell'ARPA e della Provincia in data 20 febbraio 2004, durante il quale sono stati valutati e concordati i limiti di alcune sostanze presenti negli scarichi della Società Tessengerlo Italia S.r.L, a seguito dell'incontro è stato trasmesso il relativo verbale in data 4 marzo 2004, acquisito al Nostro protocollo n°10995 del 4 marzo 2004;
- la relata di istruttoria nella quale il responsabile del procedimento dà atto della conformità della stessa alla normativa sopra richiamata ed indica le prescrizioni che devono accompagnare l'autorizzazione.

Ritenuto pertanto di poter rilasciare il rinnovo dell'autorizzazione in conformità agli esiti delle istruttorie complesse ed articolate sopra riferita, e considerato anche che, dall'autorizzazione allo scarico rilasciata con Determinazione Dirigenziale n°193 del 16 settembre 1999, ad oggi è stata aggiornata la normativa ambientale di riferimento:


DETERMINA

- A) di rinnovare l'autorizzazione alla Società Tessengerlo Italia S.r.L., con sede legale in Via Alserio n°22, in Comune di Milano e stabilimento in Via Mario Massari n°30/32 in Comune di Pieve Vergonte (VB), nella persona del sig. J.M. Groenen, nato a Overpelt il 01 aprile 1946, in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore Delegato, nonché titolare degli scarichi, domiciliato ai fini del presente atto c/o Società Tessengerlo Italia S.r.L - ad effettuare:

n°1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Cloro Aromatici" e recapitante nella fognatura interna;

n°1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Cloro Soda" e recapitante nella fognatura interna;





Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE Servizio scarichi e qualità delle acque

Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924 - tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

- n°1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Acido Solforico" e recapitante nella fognatura interna ;
- n°1 (uno) scarico finale denominato "scarico acque trattate" e recapitante nel Rio Marmazza;
- n°1 (uno) scarico delle "acque pulite" e recapitante nel Rio Marmazza;

B) di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli scarichi, di cui al punto A) e precisamente lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Cloro Aromatici", lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Cloro Soda" e lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Acido Solforico" dovranno rispettare, a piè di impianto, i limiti previsti dalla Tabella A) di seguito riportata:


TABELLA A

- mercurio $\leq 0,5 \mu\text{g}/\text{l}$
 - DDT e suoi isomeri $\leq 0,025 \mu\text{g}/\text{l}$
 - Cloroformio $\leq 0,15 \mu\text{g}/\text{l}$
 - Benzene $\leq 0,1 \mu\text{g}/\text{l}$
 - Solventi organici aromatici e clorurati $\leq 50 \mu\text{g}/\text{l}$
- carico specifico $\leq 0,005 \text{ gr.}/\text{giorno}/\text{ton.}/\text{m}^3$

Mentre gli scarichi di cui al punto A) denominati "acque trattate" ed "acque pulite" dovranno rispettare i limiti della suddetta tabella A) ed i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;

Per eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., e comunque per le sostanze definite "pericolose" dalla normativa Europea, il limite di scarico a piè di impianto sarà il "limite di quantificazione" adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola;

- 2. i pozzetti per il controllo dovranno essere posti, subito a valle degli scarichi di cui al punto A), in modo tale da evitare la commistione tra diverse acque reflue prima del campionamento, così come previsto dalla normativa vigente, al fine di rispettare i limiti specifici imposti ;
- 3. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo; inoltre, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui all'articolo 28, comma 4 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- 4. le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate; nel caso in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;



Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE Servizio scarichi e qualità delle acque


Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924 - tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

5. dovranno essere eseguite, a cura della Società, almeno n°6 analisi all'anno (una ogni bimestre), a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, sulle caratteristiche chimico-fisiche dello scarico delle acque reflue industriali provenienti dai cicli produttivi "Cloro Aromatici", "Cloro Soda" e "Acido Solforico", dallo scarico "acque trattate" e dallo scarico delle "acque pulite", con conseguente invio dei referti al Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio scarichi e qualità delle acque - della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
6. dovranno essere comunque rispettate le norme tecniche della Deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dall'articolo 62, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
7. eventuali fanghi o altri rifiuti, derivanti dalla depurazione delle acque reflue, dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, inoltre, dovrà essere conservata ogni copia del Formulario di Identificazione Rifiuto (ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.) comprovante lo smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque;

C) di dare atto che:

- la presente autorizzazione ha la validità di anni quattro a partire dal 29 marzo 2004, pertanto la nuova scadenza sarà il 28 marzo 2008;
- l'eventuale istanza di rinnovo della presente autorizzazione, dovrà essere presentata un anno prima della scadenza della stessa;
- la presente autorizzazione potrà essere integrata e/o modificata a seguito di eventuali trasformazioni tecniche, verifiche d'istruttoria o aggiornamenti legislativi ritenute significative e sostanziali da parte dell'Ente autorizzante;
- per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio scarichi e qualità delle acque - della Provincia del Verbano Cusio Ossola, il quale verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente al controllo procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;





Provincia del Verbano Cusio Ossola
VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE
Servizio scarichi e qualità delle acque


Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924 - tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione, per sopralluoghi, analisi, copia di atti ecc... , sono a totale carico del richiedente;
 - si notifica il presente provvedimento alla Società richiedente, con l'avvertenza che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica del presente atto;
 - la presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dello scarico nel limite delle competenze conferite all'Amministrazione Provinciale e non esonera il titolare dal richiedere atti o provvedimenti di pertinenza di altri Enti in base alla normativa vigente.

Il Dirigente di Settore
Dott. sa Barbara Tomazzi



La presente Determinazione Dirigenziale viene redatta in n°8 esemplari, destinati rispettivamente: n°1 al richiedente, n°1 al Comune territorialmente competente, n°1 all' A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento della Provincia del Verbano Cusio Ossola, n°1 al Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola, n°1 all'ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Provinciale, n°1 al Corpo di Polizia Provinciale e n°2 depositati presso il servizio scarichi e qualità delle acque del Settore tutela dell'Ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Gli allegati tecnici sono depositati presso il servizio scarichi e qualità delle acque del Settore tutela dell'Ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola e presso l'A.R.P.A., Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento della Provincia del Verbano Cusio Ossola.




Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 – Verbania 28924 – tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilaquattro il giorno 30 del mese di **Marzo** presso gli uffici della Provincia del Verbano Cusio Ossola la sottoscritta Barbara Lomazzi, Dirigente dell' 8° Settore Tutela dell'Ambiente, notifica al/alla Sig./Sig.ra **Signorini Rodolfo** carta d'identità n. **AG 9340869** residente a **Baceno** in **Via Roma, 85** l'atto n. **118** del **29/03/2004** mediante consegna a mano del medesimo che ha firmato in calce.

Il Ricevente


Il Dirigente

D.ssa Barbara Lomazzi

D:\gruppi\qualita\PROCEDURE DI SETTORE\8 settore - AMBIENTE\Vigenti\MODELLI SEGRETERIA\7S NOTIFICA DIRIGENTE.doc



Provincia del Verbano Cusio Ossola

3° SETTORE
TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE



DETERMINAZIONE N. 193

Responsabile del procedimento: Funzionario Tecnico Dott. Geol. Mauro Spanò
Responsabile d'istruttoria: Istruttore amministrativo p.i. Flavio Peroni

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di reflui provenienti dal ciclo produttivo della Ditta Tessenderlo Italia S.r.L. – Stabilimento di Pieve Vergonte (VB), Via M. Massari n°30/32.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società Enichem Synthesis era in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dall'impianto di omogenizzazione e neutralizzazione per lo stabilimento di Pieve Vergonte (VB) rilasciata ai sensi dell'art.15 della legge 319/76 dal Comune di Pieve Vergonte;
- in data 4/4/96 Enichem Società di Partecipazioni ha inoltrato domanda di volturazione della predetta autorizzazione;
- in data 1/7/97 Enichem Società di Partecipazioni ha conferito il ramo d'azienda "Cloroderivati" nella Società Seffara S.r.l. che successivamente ha variato la propria denominazione sociale in Tessenderlo Italia S.r.l.;
- in data 17/4/97 veniva definita un'intesa presso il Ministero dell'Ambiente in merito ai progetti presentati da Enichem Società di Partecipazione per l'adeguamento degli scarichi dello stabilimento in Comune di Pieve Vergonte e la bonifica del relativo sito;
 - nelle riunioni del 21/9/98 e del 17/12/98 la Commissione Tecnico Scientifica dopo l'esame del progetto presentato dalla Società Tessenderlo Italia S.r.l. esprimeva parere favorevole alla realizzazione dello stesso, in cui è previsto lo scarico in acque superficiali (rio Marmazza) delle acque provenienti da:
 - ciclo raffreddamento (punto di scarico n.1)
 - ciclo produttivo (punto di scarico n.2)

Visto il Decreto Legislativo dell'11 Maggio 1999, n°152, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 Maggio 1999, avente per titolo: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 10 Maggio 1976 n°319, avente per titolo: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti ancora richiamate dalle vigenti, sottoriportate norme regionali;





Provincia del Verbano Cusio Ossola

3° SETTORE
TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

Vista la Legge Regionale 17 Novembre 1993 n°48 che, in attuazione della legge di riforma delle autonomie locali 8 Giugno 1990 n°142, ha individuato le funzioni amministrative di interesse comunale e provinciale in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10 Maggio 1976 n°319 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza in data 5 Gennaio 1999, giunta al protocollo n°516 dell'Ente in data 13 Gennaio 1999, di autorizzazione allo scarico e gli elaborati tecnici ad essa allegati, presentati dalla Ditta "Tessengerlo Italia S.r.L." con sede legale in Milano, Via Alserio n°22 e con stabilimento in Pieve Vergonte (VB), Via Mario Massari n°30/32, completa della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale effettuato ai sensi del D.Lgs. n°230 del 22 Giugno 1991 e della Legge Regionale n°60 del 10 Dicembre 1997, nonché la documentazione integrativa, giunta al protocollo n°11720 dell'Ente in data 1.07.1999, in risposta della richiesta formulata dall'Ente con nota protocollo n°10927 del 17.06.1999;

Vista la relata di istruttoria nella quale il responsabile del procedimento dà atto della conformità della stessa alla normativa sopra richiamata ed indica le prescrizioni che devono accompagnare l'autorizzazione;

Vista inoltre la Legge 142/90 e la Legge 241/90, il Decreto Legislativo n. 29 del 3 Febbraio 1993, nonché la Legge 127/97 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n°12232/pres. dell'8 Luglio 1999, con il quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente per l'anno 1999;

Vista la relata di istruttoria nella quale il responsabile del procedimento dà atto della conformità della stessa normativa sopra richiamata:

DETERMINA

- A) di autorizzare la Ditta "Tessengerlo Italia S.r.L." con sede legale in Milano, Via Alserio n°22 e con stabilimento in Pieve Vergonte (VB), Via Mario Massari n°30/32 – Codice Fiscale 09921480159, rappresentata legalmente dal Direttore pro tempore sig. Quenon Philippe, nato a Gent (Belgio), il 29.03.1963, residente per la carica in Pieve Vergonte (VB), Via Mario Massari n°30/32, ad effettuare n°2 (due) scarichi dei reflui provenienti dall'insediamento indicato in premessa nel corpo idrico ricettore superficiale denominato torrente Marmazza, secondo le modalità ed ubicazioni risultanti dagli atti tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;





Provincia del Verbano Cusio Ossola

3° SETTORE
TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

B) di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere costruiti, qualora mancanti, appositi pozzetti di facile accesso, per il prelievo all'uscita di ogni scarico prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore;
2. i reflui in uscita, prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore, dovranno rispettare i limiti fissati dall'Allegato 5, tabelle 3 e 3/A, del D.Lgs. 11 Maggio 1999 n°152 e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti restrizioni, imposte dal documento del Ministero dell'Ambiente <<Esiti dell'intesa definita nell'incontro tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente in data 22 Aprile 1997 in merito ai progetti presentati dalla Enichem S.p.A., per l'adeguamento degli scarichi dello stabilimento Enichem Synthesis in Comune di Pieve Vergonte e la bonifica del relativo sito>>, giunto al protocollo n°6286 dell'Ente in data 24 Aprile 1997:

TABELLA 1

Inquinanti specifici	Concentrazione (mg/l)	Carico Specifico (g/t)
Mercurio	0,002	0,02 (*)
DDT e derivati	0	=
Cloroformio	0,1	=
Cloro attivo	0,05	=
Solventi Organici Aromatici (anche clorurati)	0,05	=

Questi limiti saranno rispettati ai limiti di batteria di ciascun impianto.

(*) Il carico specifico è il contenuto giornaliero nelle acque di scarico (concentrazione giornaliera delle acque di scarico) relativo alla produzione giornaliera di cloro (calcolata come capacità installata);

- Relativamente agli elementi specifici quali cloroformio, cloro attivo e solventi organici aromatici (clorurati inclusi), il rispetto delle concentrazioni della **Tabella 1**;
- Relativamente all'elemento specifico mercurio il rispetto delle concentrazioni espresse in **Tabella 1** entro il 31 dicembre 2000; da subito il rispetto del carico specifico di massa di 0,05 gr. di mercurio scaricato per tonnellate di cloro prodotto e 0,005 mg/l di concentrazione di mercurio negli scarichi. Va precisato che la produzione di cloro di riferimento è rappresentata dalla capacità installata (40 kt/a).

Per il solo mercurio il rispetto, contemporaneamente al limite delle concentrazioni, di quello della quantità assoluta di mercurio contenuto negli scarichi idrici e cioè 2 kg/anno da subito e 0,8 kg/anno entro il 31 dicembre 2000;

C) eventuali fanghi o altri rifiuti, derivanti dalla depurazione delle acque reflue, dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;





Provincia del Verbano Cusio Ossola

3° SETTORE
TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

- D) la presente autorizzazione ha la validità di anni quattro dalla data di notifica;
- E) l'eventuale istanza di rinnovo della presente autorizzazione, dovrà essere presentata un anno prima della scadenza della stessa;
- F) dovrà essere versata a favore della Regione Piemonte la tassa annuale per lo scarico ai sensi del D.Lgs. n°230 del 26 Gennaio 1991 e della L.R. n°60 del 10 Dicembre 1997;
- G) il presente provvedimento viene trasmesso all'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Novara e del Verbano Cusio Ossola, completo della documentazione allegata alla domanda, ed al Corpo di Polizia provinciale;
- H) in casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente al controllo procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- I) tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione, per sopralluoghi, analisi, copia di atti, ecc.... sono a totale carico della ditta richiedente;
- L) la presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dello scarico nel limite delle competenze conferite all'Amministrazione Provinciale e non esonera il titolare dal richiedere atti o provvedimenti di pertinenza di altri Enti in base alla normativa vigente.

Verbania, li 16 settembre 1999

Il Dirigente di Settore
Dott. Romeo CIGLIA



La presente Determinazione Dirigenziale viene redatta in n°7 esemplari, destinati rispettivamente: n°1 al richiedente, n°1 al Comune territorialmente competente, n°1 all'A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento delle Province di Novara e del V.C.O., n°1 al Corpo di Polizia Provinciale, n°1 all'ufficio di Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale del V.C.O., n° 1 all'Ufficio Tributi della Regione Piemonte e n°1 depositato presso il servizio Ambiente della Provincia del V.C.O..

Gli allegati tecnici sono depositati presso il servizio Ambiente della Provincia e presso l'A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara.

POLIZIA PROVINCIALE

Polizia Giudiziaria ai sensi della legge 157/92

L'anno 1999..... Il giorno 27..... del mese di

..SETTEMBRE..... i sottoscritti Polizia Provinciale hanno

notificato al Sig. SIGNORINI.. RODOLFO..... domiciliato in

via ROMA, 85... BALEMO (VB), copia della DETERMINAZIONE n.° 193

presente documento mediante consegna a mano di SIGNORINI.. RODOLFO..

(DIRIGENTE TESSEMERLO S.p.A.) che ha firmato in calce.

Il Segretario
Rodolfo Signorini

Polizia Provinciale
A.P.G. Monacoi Plesio

Tessenderlo Italia Srl - Pieve Vergonte	
RICEVUTO Prot. 072	
- 7 GIU. 2007	
DEST.	DURS SERT SIND

Prot. n° 74765

Omegna, 7 GIU. 2007

Spett.le Ditta
TESSENDERLO S.r.l.
Via Massari n. 30 - 32
28886 PIEVE VERGONTE (VB)

Oggetto: Trasmissione rapporti di prova.

Alla presente si allegano i rapporti di prova relativi ai campioni:

- N. 2007/002441 verbale AO 05/OM del 30/01/07
Acque di raffreddamento
- N. 2007/002644 verbale AO 06/OM del 30/01/07
Acque trattate
- N. 2007/002645 verbale AO 07/OM del 30/01/07
Uscita impianto cloro-soda
- N. 2007/002643 verbale AO 08/OM del 30/01/07
Uscita impianto cloro-aromatici
- N. 2007/002457 verbale NC 09/OM del 30/01/07
pozzo n. 18
- N. 2007/002459 verbale NC 11/OM del 30/01/07
pozzo n. 16

Relativamente alle determinazioni chimiche effettuate sul campione di acque di raffreddamento il campione prelevato risulta **CONFORME** a quanto previsto dal D. lgs. 152/06 Parte III, Allegato 5 tabella 3 per lo scarico in acque superficiali e dalla D.D. Provincia VCO n. 118 del 29/03/04 L.R. 13/90.

Si precisa che è stata inviata comunicazione all'A.G. per i seguenti campioni:

1. acque trattate, per violazione art. 137 comma 5 del D.Lgs. 156/06 per superamento limite zinco di cui alla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 pari a 0,5 mg/l;
2. acque in uscita dall'impianto cloro-soda e cloro-aromatici, per violazione art. 137 comma 5 del D.Lgs. 156/06 per superamento limite cloroformio espressamente imposto dalla D.D. Provincia VCO n. 118 del 29/03/04 pari a 0,15 µg/l.

ARPA Ente di diritto pubblico - Dipartimento Provinciale del Verbano - Cusio - Ossola

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017
Via IV Novembre 28887 loc. Crusinallo - OMEGNA (VB)
tel. 0323/8822 fax 0323/8822240 e-mail dip.vco@arpa.it

Pagina 1 di 2

Si trasmette la presente affinché la Ditta possa adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di riportare le caratteristiche delle acque reflue entro i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e dalla determina autorizzativa.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Dipartimento
del Verbano Cusio Ossola SC12
Dottor Luigi Guidetti

Il Vicario
Dott. Guido BARBERI



Allegati:

- Rapporto di Prova 2007/009019 (campione N. 2007/002441)
- Verbale AO 05/OM del 30/01/07
- Rapporto di Prova 2007/009514 (campione N. 2007/002644)
- Verbale AO 06/OM del 30/01/07
- Rapporto di Prova 2007/009513 (campione N. 2007/002645)
- Verbale AO 07/OM del 30/01/07
- Rapporto di Prova 2007/010480 (campione N. 2007/002643)
- Verbale AO 08/OM del 30/01/07
- Rapporto di Prova 2007/010335 (campione N. 2007/002457)
- Verbale NC 09/OM del 30/01/07
- Rapporto di Prova 2007/010348 (campione N. 2007/002459)
- Verbale NC 11/OM del 30/01/07

GB/SR/SF

Direttore tecnico: Anna Maria Gaffodio
**ARPA SC 02 - AREA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI PER L'INDIRIZZO E IL COORDINAMENTO IN
MATERIA AMBIENTALE**

ARPA SS 02.10 - ATTIVITÀ STRUMENTALI DI LABORATORIO DEL QUADRANTE NORD-EST
VIA IV NOVEMBRE 294 - 28026 OMEGNA (VB)

Responsabile: Agostino Profeta

RAPPORTO DI PROVA

N° Campione: 2007/002441

N° Rapporto di Prova: 2007/009019

Descrizione: D1.09 - FORNITURA DI SERVIZI DI PROVA SU ACQUE REFLUE
ACQUE REFLUE
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - - 186
ACQUA DI RAFFREDDAMENTO

Committente: ARPA - S.S.12.01 SER.TERRITORIALE TUTELA VIGILANZA
VIA IV NOVEMBRE N. 294 - 28887 OMEGNA (VB)

Prelevato da: ARPA SS 12.01 - VIGILANZA
VIA IV NOVEMBRE 294
28882 OMEGNA (VB)

Presso: SCARICO ACQUE INDUSTRIALI
VB0124A04 - PRIMA DELLO SCARICO IN C.I. RIO MARMAZZA - ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

28020 - PIEVE VERGONTE (VB)
TESSENDERLO ITALIA SRL

Pervenuto il: 30/01/2007

Verbale: AO05/OM

del: 30/01/2007

Prove iniziate il: 31/01/2007

Terminate il: 13/02/2007

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

OMEGNA (VB), 28/03/2007

N° Campione: 2007/002441

N° Rapporto di Prova: 2007/009019

PARAMETRI BIOLOGICI


Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
METODO INTERNO REV.2: 2004 - U.RP.M015 Tossicità con batteri luminescenti - Inibizione% (I%)	48,7		%	N.A.
METODO INTERNO REV. 1: 2003 - U.RP.M020 Tossicità con Daphnia magna - Inibizione % (I%)	5		%	N.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /NON CONFORMITA'

Relativamente alle determinazioni ecotossicologiche effettuate il campione risulta **CONFORME** a quanto previsto dal D.Lgs.n.152/2006 parte III, All.5, Tab.3 "scarichi in acque superficiali"

NOTE TECNICHE

Gli allevamenti di Daphnia magna provengono da dafnidi forniti dal laboratorio di tossicologia ambientale – ARPA Lombardia (Pavia). Data schiusa: 07/11/2004; sensibilità del test al bicromato: 1.1 mg/l (r.a. 0.6mg/l - 2.1mg/l);


IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della SS.02.10
Dott. Agostino PROFETA

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia. La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

N° Campione: 2007/002441

N° Rapporto di Prova: 2007/009019

PARAMETRI CHIMICI

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
ISO 15705:2002 - U.RP.M014 Domanda chimica di ossigeno (COD) come O2	< 15		mg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 2060 MAN 29/2003 - U.RP.M559 Concentrazione idrogenionica (pH)	7,0		unità pH	N.A.
KIT COLORIMETRICO A FOSFORO TOTALE/ORTOFOSFATO-U.RP.M598 Fosforo totale come P	0,48		mg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 2030 MAN 29/2003 - U.RP.M560 Conduttività elettrica specifica a 20°C	122		µS/cm	N.A.
KIT COLORIMETRICO A AZOTO TOTALE - U.RP.M590 Azoto totale come N	3		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A CLORO - U.RP.M593 Cloro attivo libero come Cl2	< 0,05		mg/l	N.A.
UNI 9813:1991 - U.T2.M020 Cloruri come ione cloruro	8,0		mg/l	N.A.
Azoto nitrico come N	1,4		mg/l	N.A.
Solfati come ione solfato	14,7		mg/l	N.A.
METODI UFFICIALI ISTISAN AI SENSI DEL DLGS 31/2001 (SITO WEB ISS) - U.RP.M855				
Esaclorobenzene	0,009	± 0.004	µg/l	0.69 NO
Esaclorocicloesano, gamma- (lindano)	< 0,003		µg/l	0.87 NO
o,p'-DDE	< 0,003		µg/l	0.85 NO
p,p'-DDE	< 0,003		µg/l	0.81 NO
o,p'-DDD	< 0,003		µg/l	0.92 NO
p,p'-DDD	< 0,003		µg/l	0.92 NO
o,p'-DDT	< 0,003		µg/l	0.87 NO
o'-DDT	< 0,003		µg/l	0.82 NO
APATCNR-IRSA METODO 5150 MAN 29/2003 - U.T2.M185				
Diclorometano	< 0,5		µg/l	N.A.
Triclorometano (cloroformio)	0,15	± 0.07	µg/l	N.A.
1,1,1-tricloroetano	< 0,5		µg/l	N.A.
Tetracloruro di carbonio	< 0,5		µg/l	N.A.
1,2-dicloroetano	< 1,0		µg/l	N.A.
Tricloroetilene	< 0,5		µg/l	N.A.
Bromodiclorometano	< 0,5		µg/l	N.A.
Dibromoclorometano	< 0,5		µg/l	N.A.
Tetracloroetene	< 0,5		µg/l	N.A.
Tribromometano (bromoformio)	< 0,5		µg/l	N.A.

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia. La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

N° Campione: 2007/002441

N° Rapporto di Prova: 2007/009019

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
Clorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
1,2-diclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
2-clorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
3-clorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
4-clorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
1,3-diclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
1,4-diclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
3,4-diclorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
1,2,4-triclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
1,2,3-triclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
2,4,5-triclorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
2,3,6-triclorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
SOMMA 2,5-DICLOROTOLUENE + 2,6-DICLOROTOLUENE	< 0,2		µg/l	N.A.
Sommatoria solventi clorurati	< 1,0		µg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 5140 MAN 29/2003 - U.RP.M249				
Benzene	< 0,1		µg/l	N.A.
Toluene	< 0,1		µg/l	N.A.
Etilbenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
m-Xilene + p-Xilene	< 0,2		µg/l	N.A.
1,2-xilene (o-xilene)	< 0,1		µg/l	N.A.
Stirene	< 0,1		µg/l	N.A.
Isopropilbenzene (cumene)	< 0,1		µg/l	N.A.
n-propilbenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
Solventi aromatici	< 0,2		µg/l	N.A.
APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21TH ED. 2005, 3120 B - U.RP.M848				
Alluminio come Al	< 0,1		mg/l	N.A.
Cadmio come Cd	< 0,005		mg/l	N.A.
Cromo come Cr	< 0,1		mg/l	N.A.
Ferro come Fe	< 0,1		mg/l	N.A.
Manganese come Mn	< 0,1		mg/l	N.A.
Nichel come Ni	< 0,1		mg/l	N.A.
Piombo come Pb	< 0,02		mg/l	N.A.
Rame come Cu	< 0,02		mg/l	N.A.
Zinco come Zn	0,21		mg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 3200 MAN 29/2003 - U.RP.M576				
Mercurio	< 0,0002		mg/l	N.A.
APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21TH ED. 2005, 3120 B - U.RP.M848				
Arsenico come As	8		µg/l	N.A.
Antimonio come Sb	< 0,5		µg/l	N.A.

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia. La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.


N° Campione: 2007/002441

N° Rapporto di Prova: 2007/009019

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
-----------	--------	------------	------	----------


NOTE TECNICHE

L'incertezza associata ai parametri esaclorobenzene e triclorometano è stata calcolata con la relazione empirica di Horwitz/Thompson ad una probabilità del 95% al valore della concentrazione riscontrato.
La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto nello specifico protocollo di validazione.



IL DIRIGENTE CHIMICO
Dott. Pietro GIRO'

Il Dirigente Responsabile: Agostino Profeta



Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia
La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

Prot. n° 158681

Omegna, 20 DIC. 2006

tessenderlo Italia Srl - Pieve Vergonte	
RICEVUTO Prot. <i>Mh</i>	
21 DIC. 2006	
DEST. DIRS <i>SIND</i>	SERT

Spett.le Ditta
 TESSENDERLO S.r.l.
 Via Massari n. 30 - 32
 28886 PIEVE VERGONTE (VB)

Oggetto: Trasmissione rapporti di prova.

Alla presente si allegano i rapporti di prova relativi ai campioni:

- N. 2006/020353 verbale AO 93/OM del 04/07/2006
Acque di raffreddamento
- N. 2006/020347 verbale AO 92/OM del 04/07/2006
Acque trattate
- N. 2006/020412 verbale AO 94/OM del 04/07/2006
Uscita impianto cloro- aromatici
- N. 2006/020413 verbale AO 95/OM del 04/07/2006
Uscita impianto cloro-soda
- N. 2006/020418 verbale NC 97/OM del 04/07/2006
pozzo n. 17
- N. 2006/020417 verbale NC 96/OM del 04/07/2006
pozzo n. 18

Si precisa che è stata inviata comunicazione all'A.G. per i seguenti campioni:

- N. 2006/020353 verbale AO 93/OM del 04/07/2006 (*Acque di raffreddamento*): in merito al risultato dell'**1,2,4-triclobenzene** si è comunicato il superamento dei limiti di quantificazione in quanto sostanza "pericolosa" riportata nell'Allegato X della Decisione n. 2455/2001/CE "relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE", per le quali la D.D. Provincia VCO n. 118 del 29/03/04 prescrive il non superamento del limite di quantificazione del metodo adottato (lett. B punto 1).

li

- N. 2006/020413 verbale AO 95/OM del 04/072006 (uscita impianto cloro-soda): in merito al risultato dell'**esaclorobenzene** si è comunicato il superamento dei limiti di quantificazione in quanto sostanza "pericolosa" riportata nell'Allegato X della Decisione n. 2455/2001/CE "relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE", per le quali la D.D. Provincia VCO n. 118 del 29/03/04 prescrive il non superamento del limite di quantificazione del metodo adottato (lett. B punto 1).

Preliminare ai provvedimenti di competenza della Provincia V.C.O., si trasmette la presente affinché la Ditta possa adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di riportare le caratteristiche delle acque reflue entro i limiti previsti dalla determina autorizzativa.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Dipartimento
del Verbano Cusio Ossola SC12
Dottor Luigi Guidetti

Allegati:

- N. 2006/020353 verbale AO 93/OM del 04/07/2006 *Acque di raffreddamento*;
- N. 2006/020347 verbale AO 92/OM del 04/07/2006 *Acque trattate*;
- N. 2006/020412 verbale AO 94/OM del 04/07/2006 *Uscita impianto cloro- aromatici*;
- N. 2006/020413 verbale AO 95/OM del 04/07/2006 *Uscita impianto cloro-soda* ;
- N. 2006/020418 verbale NC 97/OM del 04/07/2006 *pozzo n. 17*;
- N. 2006/020417 verbale NC 96/OM del 04/07/2006 *pozzo n. 18*.

GB/SR/SP

ARPA Ente di diritto pubblico - Dipartimento Provinciale del Verbano - Cusio - Ossola

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Via IV Novembre 28887 loc. Crusinallo - OMEGNA (VB)
tel. 0323/8822 fax 0323/8822240 e-mail dip.vco@arpa.it

Pagina 2 di 2

Direttore tecnico: Anna Maria Gaffodio
**ARPA SC 02 - AREA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI PER L'INDIRIZZO E IL COORDINAMENTO IN
MATERIA AMBIENTALE**

ARPA SS 02.10 - ATTIVITÀ STRUMENTALI DI LABORATORIO DEL QUADRANTE NORD-EST
VIA IV NOVEMBRE 294 - 28026 OMEGNA (VB)

Responsabile: Agostino Profeta

RAPPORTO DI PROVA

N° Campione: 2006/020353

N° Rapporto di Prova: 2006/026423

Descrizione: D1.09 - FORNITURA DI SERVIZI DI PROVA SU ACQUE REFLUE
ACQUE REFLUE
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - - 186
TESSENDERLO / ACQUE DI RAFFREDDAMENTO PRIMA DELLO SCARICO IN C.IDRICO RIO
MARMAZZA

Committente: ARPA - S.S.12.01 SER.TERRITORIALE TUTELA VIGILANZA
VIA IV NOVEMBRE N. 294 - 28887 OMEGNA (VB)

Prelevato da: ARPASS 12.01 - VIGILANZA

Presso: SCARICO ACQUE INDUSTRIALI

PIEVE VERGONTE
TESSENDERLO ITALIA SRL

Pervenuto il: 04/07/2006

Verbale: AO 93/OM

del: 04/07/2006

Prove iniziate il: 05/07/2006

Terminate il: 31/07/2006

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

OMEGNA (VB), 23/10/2006

N° Campione: 2006/020353


N° Rapporto di Prova: 2006/026423

PARAMETRI BIOLOGICI

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
METODO INTERNO REV.2: 2004 - U.RP.M015 Tossicità con batteri luminescenti - Inibizione% (I%)	13,1		%	N.A.
METODO INTERNO REV.1: 2003 - U.RP.M020 Tossicità con Daphnia magna - Inibizione % (I%)	0		%	N.A.

NOTE TECNICHE

Gli allevamenti di Daphnia magna provengono da dafnidi forniti dal laboratorio di tossicologia ambientale - ARPA Lombardia (Pavia data schiusa:07/11/2004 ; sensibilità del test al bicromato di potassio: 1.3 mg/l (r.a. 0.6mg/l - 2.1mg/l);



FRANCESCA MARIA CAVIGLIA collaboratore tecnico professionale

Data validazione: 02/10/2006

* Prova non accreditata dal Sinal

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato prima della descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

N° Campione: 2006/020353

N° Rapporto di Prova: 2006/026423

PARAMETRI CHIMICI

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
ISO 15705:2002 - U.RP.M014				
Domanda chimica di ossigeno (COD) come O ₂	< 15		mg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 2030 MAN 29/2003 - U.RP.M560				
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	92		µS/cm	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 2060 MAN 29/2003 - U.RP.M559				
Concentrazione idrogenionica (pH)	6,4		unità pH	N.A.
KIT COLORIMETRICO A FOSFORO TOTALE/ORTOFOSFATO U.RP.M598				
* Fosforo totale come P	< 0,05		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A AZOTO TOTALE- U.RP.M590				
* Azoto totale come N	1		mg/l	N.A.
UNI 9813:1991 - U.T2.M020				
* Azoto nitrico come N	1,2		mg/l	N.A.
* Cloruri come Cl	3,5		mg/l	N.A.
* Solfati come ione solfato	15,3		mg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 5140 MAN 29/2003 - U.RP.M249				
* Benzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* Toluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* Etilbenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* m-Xilene + p-Xilene	< 0,2		µg/l	N.A.
* 1,2-xilene (o-xilene)	< 0,1		µg/l	N.A.
* Stirene	< 0,1		µg/l	N.A.
* Isopropilbenzene (cumene)	< 0,1		µg/l	N.A.
* n-propilbenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
RAPPORTI ISTISAN 00/14 PUNTO 1 - U.T2.M184				
* Esaclorobenzene	0,0055	± 0.0024	µg/l	N.A.
* Esaclorocicloesano, gamma- (lindano)	< 0,003		µg/l	N.A.
* o,p'-DDE	< 0,003		µg/l	N.A.
* p,p'-DDE	< 0,003		µg/l	N.A.
* o,p'-DDD	< 0,003		µg/l	N.A.
* p,p'-DDD	< 0,003		µg/l	N.A.
* o,p'-DDT	< 0,003		µg/l	N.A.
* p,p'-DDT	< 0,003		µg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 5150 MAN 29/2003 - U.T2.M185				
* Vinile cloruro	< 0,5		µg/l	N.A.
* 1,1-dicloroetene	< 0,5		µg/l	N.A.
* Diclorometano	< 0,5		µg/l	N.A.
* 1,1-dicloroetano	< 0,5		µg/l	N.A.

* Prova non accreditata dal Sinal

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato prima della descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

N° Campione: 2006/020353

N° Rapporto di Prova: 2006/026423

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
* cis-1,2-dicloroetilene	< 0,5		µg/l	N.A.
* Triclorometano (cloroformio)	< 0,10		µg/l	N.A.
* 1,1,1-tricloroetano	< 0,5		µg/l	N.A.
* Tetracloruro di carbonio	< 0,5		µg/l	N.A.
* 1,2-dicloroetano	< 1,0		µg/l	N.A.
* Tricloroetilene	< 0,5		µg/l	N.A.
* 1,2-dicloropropano	< 0,5		µg/l	N.A.
* Bromodiclorometano	< 0,5		µg/l	N.A.
* cis-1,3-dicloropropene	< 0,5		µg/l	N.A.
* Dibromoclorometano	< 0,5		µg/l	N.A.
* 1,1,2-tricloroetano	< 0,5		µg/l	N.A.
* Tetracloroetene	< 0,5		µg/l	N.A.
* Clorobenzene	1,0		µg/l	N.A.
* Tribromometano (bromoformio)	< 0,5		µg/l	N.A.
* 1,1,2,2-tetracloroetano	< 0,5		µg/l	N.A.
* 2-clorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 3-clorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 4-clorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 1,3-diclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 1,2-diclorobenzene	5,6		µg/l	N.A.
* 1,4-diclorobenzene	3,1		µg/l	N.A.
* 3,4-diclorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 1,2,4-triclorobenzene	0,3		µg/l	N.A.
* Esaclorobutadiene	< 0,5		µg/l	N.A.
* 1,2,3-triclorobenzene	0,1		µg/l	N.A.
* 2,4,5-triclorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 2,3,6-triclorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* Sommatoria organoalogenati	10		µg/l	N.A.
APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, ED. 20TH 1998, 3120 B - U.T2.M044				
Alluminio	< 0,05		mg/l	N.A.
Cadmio	< 0,0005		mg/l	N.A.
Cromo	< 0,005		mg/l	N.A.
Ferro	< 0,05		mg/l	N.A.
Manganese	< 0,005		mg/l	N.A.
Nichel	< 0,005		mg/l	N.A.
Piombo	< 0,005		mg/l	N.A.
Rame	< 0,005		mg/l	N.A.
Zinco	0,06		mg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 3200 MAN 29/2003 - U.RP.M576				
* Mercurio	< 0,2		µg/l	N.A.

* Prova non accreditata dal Sinal

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato prima della descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

N° Campione: 2006/020353

N° Rapporto di Prova: 2006/026423

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, ED. 20TH 1998, 3120 B - U.T2.M044				
* Arsenico	6		µg/l	N.A.
* Antimonio	< 0,5		µg/l	N.A.

NOTE TECNICHE


L'incertezza associata al parametro ESACLOROBENZENE è stata calcolata con la relazione empirica di Horwitz/Thompson ad una probabilità del 95% al valore della concentrazione riscontrato.



EMANUELA ROSA BRUNA MIANO collaboratore tecnico professionale

Data validazione: 23/10/2006

Il Dirigente Responsabile Agostino Profeta



* Prova non accreditata dal Sinal

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato prima della descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

Direttore tecnico: Anna Maria Gaffodio
ARPA SC 02 - AREA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI PER L'INDIRIZZO E IL COORDINAMENTO IN
MATERIA AMBIENTALE

ARPA SS 02.10 - ATTIVITÀ STRUMENTALI DI LABORATORIO DEL QUADRANTE NORD-EST
VIA IV NOVEMBRE 294 - 28026 OMEGNA (VB)

Responsabile: Agostino Profeta

RAPPORTO DI PROVA

N° Campione: 2006/020347

N° Rapporto di Prova: 2006/025066

Descrizione: D1.09 - FORNITURA DI SERVIZI DI PROVA SU ACQUE REFLUE
ACQUE REFLUE
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - - 186
TESSENDERLO / ACQUE DI SCARICO PRIMA DELLO SCARICO IN C.IDRICO RIO MARMAZZA

Committente: ARPA - S.S.12.01 SER.TERRITORIALE TUTELA VIGILANZA
VIA IV NOVEMBRE N. 294 - 28887 OMEGNA (VB)

Prelevato da: ARPASS 12.01 - VIGILANZA

Presso: SCARICO ACQUE INDUSTRIALI

PIEVE VERGONTE
TESSENDERLO ITALIA SRL

Pervenuto il: 04/07/2006

Verbale: AO 92/OM

del: 04/07/2006

Prove iniziate il: 05/07/2006

Terminate il: 06/07/2006

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

OMEGNA (VB) , 02/10/2006

N° Campione: 2006/020347


N° Rapporto di Prova: 2006/025066

PARAMETRI BIOLOGICI

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
METODO INTERNO REV.2: 2004 - U.RP.M015 Tossicità con batteri luminescenti - Inibizione% (I%)	11,7		%	N.A.
METODO INTERNO REV.1: 2003 - U.RP.M020 Tossicità con Daphnia magna - Inibizione % (I%)	0		%	N.A.

NOTE TECNICHE

Gli allevamenti di Daphnia magna provengono da dafnidi forniti dal laboratorio di tossicologia ambientale - ARPA Lombardia (Pavia data schiusa:07/11/2004 ; sensibilità del test al bicromato di potassio: 1.3 mg/l (r.a. 0.6mg/l - 2.1mg/l);



FRANCESCA MARIA CAVIGLIA collaboratore tecnico professionale

Data validazione: 02/10/2006

* Prova non accreditata dal Sinal

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato prima della descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

N° Campione: 2006/020347

N° Rapporto di Prova: 2006/025066

PARAMETRI CHIMICI

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
ISO 15705:2002 - U.RP.M014 Domanda chimica di ossigeno (COD) come O ₂	< 15		mg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 2060 MAN 29/2003 - U.RP.M559 Concentrazione idrogenionica (pH)	6,9		unità pH	N.A.
KIT COLORIMETRICO A FOSFORO TOTALE/ORTOFOSFATO U.RP.M598 * Fosforo totale come P	< 0,05		mg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 2030 MAN 29/2003 - U.RP.M560 Conducibilità elettrica specifica a 20°C	270		µS/cm	N.A.
KIT COLORIMETRICO A CLORO - U.RP.M593 * Cloro attivo libero come Cl ₂	< 0,05		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A AZOTO TOTALE - U.RP.M590 * Azoto totale come N	1		mg/l	N.A.
UNI 9813:1991 - U.T2.M020 * Cloruri come ione cloruro	58,7		mg/l	N.A.
* Azoto nitrico come N	1,2		mg/l	N.A.
* Solfati come ione solfato	25,3		mg/l	N.A.
RAPPORTI ISTISAN 00/14 PUNTO 1 - U.T2.M184 * Esaclorobenzene	0,0105	± 0.0046	µg/l	N.A.
* Esaclorocicloesano, gamma- (lindano)	< 0,003		µg/l	N.A.
* o,p'-DDE	< 0,003		µg/l	N.A.
* p,p'-DDE	0,004		µg/l	N.A.
* o,p'-DDD	< 0,003		µg/l	N.A.
* p,p'-DDD	0,004		µg/l	N.A.
* o,p'-DDT	0,004		µg/l	N.A.
* p,p'-DDT	0,001		µg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 5140 MAN 29/2003 - U.RP.M249 * Benzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* Toluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* Etilbenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* m-Xilene + p-Xilene	< 0,2		µg/l	N.A.
* 1,2-xilene (o-xilene)	< 0,1		µg/l	N.A.
* Stirene	< 0,1		µg/l	N.A.
* Isopropilbenzene (cumene)	< 0,1		µg/l	N.A.
* n-propilbenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 5150 MAN 29/2003 - U.T2.M185 * Diclorometano	< 0,5		µg/l	N.A.
* Triclorometano (cloroformio)	< 0,10		µg/l	N.A.

* Prova non accreditata dal Sinal

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato prima della descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

N° Campione: 2006/020347

N° Rapporto di Prova: 2006/025066

Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
* 1,1,1-tricloroetano	< 0,5		µg/l	N.A.
* Tetracloruro di carbonio	< 0,5		µg/l	N.A.
* 1,2-dicloroetano	< 1,0		µg/l	N.A.
* Tricloroetilene	< 0,5		µg/l	N.A.
* Bromodichlorometano	< 0,5		µg/l	N.A.
* Dibromoclorometano	< 0,5		µg/l	N.A.
* Tetracloroetene	< 0,5		µg/l	N.A.
* Clorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* Tribromometano (bromoformio)	< 0,5		µg/l	N.A.
* 2-clorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 3-clorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 4-clorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 1,3-diclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 1,4-diclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 3,4-diclorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 1,2,4-triclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 1,2,3-triclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 2,4,5-triclorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 2,3,6-triclorotoluene	< 0,1		µg/l	N.A.
* 1,2-diclorobenzene	< 0,1		µg/l	N.A.
APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, ED. 20TH 1998, 3120 B - U.T2.M044				
Alluminio	< 0,05		mg/l	N.A.
Cadmio	< 0,0005		mg/l	N.A.
Cromo	< 0,005		mg/l	N.A.
Ferro	0,12		mg/l	N.A.
Manganese	0,015		mg/l	N.A.
Nichel	< 0,005		mg/l	N.A.
Piombo	< 0,005		mg/l	N.A.
Rame	< 0,005		mg/l	N.A.
Zinco	0,07		mg/l	N.A.
APATCNR-IRSA METODO 3200 MAN 29/2003 - U.RP.M576				
* Mercurio	< 0,0002		mg/l	N.A.
APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, ED. 20TH 1998, 3120 B - U.T2.M044				
* Arsenico	11		µg/l	N.A.
* Antimonio	< 0,5		µg/l	N.A.

* Prova non accreditata dal Sinal

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato prima della descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

N° Campione: 2006/020347

N° Rapporto di Prova: 2006/025066

NOTE TECNICHE


L'incertezza associata al parametro ESACLOROBENZENE è stata calcolata con la relazione empirica di Horwitz/Thompson ad una probabilità del 95% al valore della concentrazione riscontrato.



EMANUELA ROSA BRUNA MIANO collaboratore tecnico professionale

Data validazione: 19/09/2006

Il Dirigente Responsabile: Agostino Profeta



* Prova non accreditata dal Sinal

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato prima della descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La stima dell'incertezza è stata realizzata secondo quanto descritto negli specifici protocolli di validazione.

105/100/100

OGGI
25.5.04

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RICORSO

della società TESSENDERLO ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante, sig. Josef Marcel Groenen, con sede in Milano, Via Alserio 22, P.IVA 09921480159, rappresentata e difesa anche in via disgiunta fra loro dagli avv.ti Bruno Stefanetti, Giorgio Santilli e Paola Campion per delega a margine del presente atto e presso lo studio degli avv.ti Giorgio Santilli e Paola Campion in Torino, Via Sacchi 44 elettivamente domiciliata

Il sottoscritto Josef Marcel Groenen quale legale rappresentante della società Tessenderlo Italia S.r.l. delega gli avv.ti Bruno Stefanetti, Giorgio Santilli e Paola Campion ad impugnare il provvedimento della Provincia Verbano Cusio Ossola n. 118 del 29.3.2004 con facoltà di integrare il ricorso mediante motivi aggiunti.

Elegge domicilio presso lo studio degli avv.ti Giorgio Santilli e Paola Campion in Torino, Via Sacchi 44.

Torino li, 24 maggio

2004

CONTRO

- PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, in persona del Presidente pro tempore

- A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - Dipartimento Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola in persona del legale rappresentante pro tempore

fm Groenen
È AUTENTICA

per l'annullamento

- della determinazione del Dirigente del VIII Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio scarichi e qualità delle acque della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 118 del 29.3.2004, notificata il 30.3.2004, ad oggetto "Rinnovo autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali, meteoriche e di raffreddamento provenienti dall'insediamento produttivo Tessenderlo Italia S.r.l. con sede in Via M. Massari n. 30/32 in Comune di Pieve Vergonte (VB)", nella parte in cui subordina la validità dell'autorizzazione

Ally
Cali
P. G.

alle prescrizioni elencate sub B), punto 1.

- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi ed in particolare della nota ARPA prot. 4997 del 29.7.2003, del verbale dell'incontro tra i tecnici dell'ARPA e quelli della Provincia tenutosi il 20.2.2004.

FATTO

- 1) La Tessenderlo Italia S.r.l. gestisce in Comune di Pieve Vergonte (VB) un impianto che si occupa della fabbricazione e del commercio di prodotti chimici e intermedi per l'industria chimica e farmaceutica, per l'industria zootecnica e per l'agricoltura.
- 2) Per lo svolgimento della propria attività la società è stata autorizzata dalla Provincia del V.C.O. a scaricare i reflui derivanti dal ciclo produttivo in acque superficiali ai sensi del D.lgs. 152/1999 (determinazione dirigenziale n. 193 del 16.9.1999).
- 3) Le verifiche eseguite all'ARPA dal 1999 fino ad oggi hanno riscontrato il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme in materia.
- 4) Con nota 27.11.2002 la società ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico allegando una relazione tecnica aggiornata relativa al sistema di raccolta e trattamento delle acque di processo dell'impianto di produzione Cloro Aromatici.
- 5) Con provvedimento dirigenziale n. 118 datato 29.3.2004 (doc. 1) e notificato il giorno successivo, la Provincia ha rinnovato l'autorizzazione alla società ad effettuare:

"n. 1° (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo

produttivo "Cloro Aromatici" e recapitante nella fognatura interna;
n° 1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo
produttivo "Cloro Soda" e recapitante nella fognatura interna;
n° 1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo
produttivo "Acido Solforico" e recapitante nella fognatura interna;
n. 1° (uno) scarico finale denominato "scarico acque trattate" e recapitante
nel rio Marmazza;
n. 1° (uno) scarico delle "acque pulite" e recapitante nel Rio Marmazza".

6) La Provincia ha subordinato la validità dell'autorizzazione rinnovata a Tessengerlo ad alcune prescrizioni innovative (v. lett. B punto 1 della determinazione) che non trovano alcun fondamento giuridico e che appaiono del tutto immotivate.

Viene infatti prescritto che gli scarichi sopra indicati "dovranno rispettare, a piè di impianto, i limiti previsti dalla Tabella A) di seguito riportata:

TABELLA A

- mercurio $\leq 0,5 \mu\text{g/l}$
- DDT e suoi isomeri $\leq 0,0025 \mu\text{g/l}$
- Cloroformio $\leq 0,15 \mu\text{g/l}$
- Benzene $\leq 0,1 \mu\text{g/l}$
- Solventi organici aromatici e clorurati $\leq 50 \mu\text{l}$.

Mentre gli scarichi di cui al punto A) denominati 'acque trattate' ed 'acque pulite' dovranno rispettare i limiti della suddetta tabella A) ed i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 del DLgs. 152/99 e s.m.i.;

Per eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del

D.Lgs. 152/99 e s.m.i., e comunque per le sostanze definite 'pericolose' dalla normativa Europea, il limite di scarico a piè di impianto sarà il 'limite di quantificazione' adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola".

Il provvedimento autorizzatorio, limitatamente alle prescrizioni contenute alla lett. B) punto 1, risulta viziato da evidenti profili di illegittimità per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione di legge: art. 34 e Allegato 5 Tabella 5 del D.lgs. 152/1999; Direttive CEE n. 91/271 e n. 91/676. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, istruttoria. Illogicità e ingiustizia manifesta.

Il provvedimento impugnato, senza alcuna giustificazione, subordina la validità dell'autorizzazione all'osservanza da parte dei n. 5 scarichi di acque reflue di limiti di emissione molto più severi di quelli risultanti dalla normativa vigente.

a) La disciplina degli scarichi industriali è stabilita dall'art. 28 del D.lgs. 152/1999 (di recepimento delle direttive europee n. 91/271 e n. 91/676) il quale al primo comma stabilisce che "tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto di obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5".

Per quanto riguarda il Benzene (il quale rientra nel parametro "Solventi organici aromatici") ed il Mercurio la tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/1999, richiamato dall'art. 28, stabilisce

dei valori limite di emissione in acque superficiali pari rispettivamente a $200 \mu\text{g/l}$ e $5 \mu\text{g/l}$.

Per queste sostanze la TABELLA A della determinazione n. 118/2004 fissa viceversa dei valori limite assai più bassi, pari a $0,1 \mu\text{g/l}$ per il Benzene e a $0,005 \mu\text{g/l}$ per il Mercurio.

Questi valori sono di molto inferiori anche a quelli imposti alla Tessenderlo nell'originaria autorizzazione del 1999.

Va precisato infatti che per il sito di Pieve Vergonte il Ministero dell'Ambiente con ordinanza ex art. 8 della L. 59/87 del 17.6.1996 aveva fissato dei limiti specifici.

Questi limiti, ripresi nel testo del documento del Ministero dell'Ambiente *"Esiti dell'intesa definita nell'incontro tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente in data 17 aprile 1997 in merito ai progetti, presentati dalla Enichem S.p.A. per l'adeguamento degli scarichi nello stabilimento Enichem Synthesis in comune di Pieve Vergonte e la bonifica del relativo sito"* (doc. 2), previa **intesa** con Tessenderlo, erano stati recepiti nell'autorizzazione del 1999.

Per il Benzene in particolare era stato individuato un valore limite di emissione 4 volte più restrittivo di quello previsto dal D.lgs. 152/1999 ($50 \mu\text{g/l}$ a fronte dei $200 \mu\text{g/l}$).

La deliberazione impugnata per questa sostanza, senza alcuna giustificazione, **riduce di 500 volte il precedente valore**, già assai più restrittivo del limite nazionale.

L'illogicità della prescrizione risulta ulteriormente evidenziata dal fatto che il D.lgs n. 31 del 2.2.2001 *"Attuazione della direttiva 98/83/CE*

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", per quanto riguarda l'effetto sulla salute di acque contenenti Benzene stabilisce che il contenuto di tale sostanza debba essere inferiore a 1 $\mu\text{g/l}$ cioè a valori molto maggiori rispetto a quelli imposti dalla Provincia agli scarichi della Tessengerlo.

Ed invero è quanto meno singolare che un provvedimento legislativo definisca un valore mirato a garantire la salute umana 10 volte più alto rispetto a quanto stabilito nell'autorizzazione provinciale e mirato a garantire il rispetto dell'ambiente.

Le stesse considerazioni fatte per il Benzene valgono anche per le limitazioni relative agli altri composti: Mercurio e DDT, ma soprattutto per il Cloroformio laddove per tale elemento si è passati dal limite di 100 $\mu\text{g/l}$ previsto nella precedente autorizzazione allo scarico a 0,15 $\mu\text{g/l}$ previsti dalla nuova autorizzazione con una riduzione di 666,66 volte.

b) La Provincia non esplicita le ragioni che giustificano l'imposizione a Tessengerlo di prescrizioni così palesemente vessatorie ed ingiuste.

Questa assoluta carenza di motivazione rende di per sé illegittimo il provvedimento impugnato.

A proposito del limite di scarico per il parametro del Benzene il provvedimento impugnato nelle premesse richiama la nota protocollo n. 2088/QDV/DI del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "*Direzione per la qualità della vita*" (doc. 3), come se volesse utilizzarla a sostegno della previsione indicata per questo

composto nella TABELLA A.

In effetti la nota ministeriale assume per il Benzene il valore limite di 0,1 µg/l.

Senonchè occorre rilevare che l'atto in questione si riferisce ad una fattispecie specifica che non ha nulla a che vedere con la situazione presente nello stabilimento Tessengerlo.

Si tratta infatti di una comunicazione indirizzata al Prefetto del V.C.O. in qualità di Commissario Delegato della Acetati S.p.A. che si inserisce nelle misure straordinarie dirette al superamento della situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nel territorio di Verbania per effetto della presenza nei reflui scaricati dalla società nel Lago Maggiore, di sostanze inquinanti per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

La fissazione per il Benzene da parte del Ministero di un limite così restrittivo era motivato dallo stato di emergenza socio-ambientale del sito dichiarato con D.P.C.M. 29.11.2002 (doc. 4).

Per realizzare con urgenza gli interventi diretti a fronteggiare e superare la situazione di emergenza in ordine all'inquinamento causato dai reflui prodotti dalla società Acetati, il Prefetto del V.C.O., in qualità di Commissario Delegato (v. ordinanza 11.12.2002 - doc. 5) era stato espressamente autorizzato ad adottare provvedimenti anche in deroga alla vigente normativa.

In particolare l'art. 5 dell'ordinanza di nomina ammetteva la possibilità di derogare al D.lgs. 152/1999 come modificato dal Dlgs. 258/2000 prescrivendo limiti più restrittivi di quelli ivi indicati.

L'eccezionalità della situazione determinatasi nel Comune di Verbania (Lago Maggiore) non consente evidentemente di estendere le misure adottate nella straordinarietà del suo contesto (ed espressamente autorizzate) a fattispecie diverse.

Lo stabilimento Tessengerlo è soggetto a periodici controlli da parte l'ARPA ed i valori riscontrati dalle analisi condotte a partire dal rilascio dell'autorizzazione (1999) fino ad oggi sono stati inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente.

Si producono le relazioni dell'ARPA di trasmissione dei rapporti di prova che confermano questo stato di cose (doc. 6).

Vi è poi un'ulteriore aspetto che differenzia il sito Acetati dall'insediamento industriale Tessengerlo e che impedisce di estendere alla seconda i limiti di emissione fissati per la prima.

La Acetati S.p.A. immette i reflui derivanti dal proprio ciclo produttivo nelle acque del Lago Maggiore ovvero in un'"*area sensibile*" ai sensi dell'art. 18, comma 2° del D.lgs. 152/1999 per la quale si richiedono particolari misure di tutela e di risanamento.

Il lago infatti, a differenza del fiume, ha tempi di ricambio più alti e poca possibilità di smaltimento, mentre il fiume possiede capacità depurativa.

Ciò giustifica, relativamente agli scarichi in corpi idrici che recapitano in aree sensibili, l'adozione di prescrizioni più restrittive che viceversa non si motivano con riferimento a scarichi, come quelli di specie, che recapitano nei fiumi.

c) Per giustificare le prescrizioni contenute nella TABELLA A della

determinazione n. 118/2004, non può nemmeno essere utilizzato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 367 del 6.11.2003 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto Legislativo 11 maggio, n° 152" pure richiamato dalla Provincia nelle premesse dell'atto impugnato.

Il d.m. stabilisce che nelle acque superficiali, la quantità di Benzene entro il 2008 dovrà essere inferiore a $0,5 \mu\text{g/l}$ e che la stessa sostanza entro il 2015 non dovrà superare $0,2 \mu\text{g/l}$ (v. Allegato A, Tabella 1.4 Composti Organici Volatili -VOC).

La determinazione impugnata ha imposto a Tessengerlo per il Benzene il rispetto di un valore limite di emissione ancora più restrittivo ($0,1 \mu\text{g/l}$), di quello che nel 2015 dovrà essere osservato nel corpo idrico ricevente.

L'illogicità di questo modo di operare è evidente.

Se si fissa un limite di concentrazione di Benzene nelle acque del corpo idrico ricettore, e quindi se ne ammette con ciò implicitamente la presenza, non si comprende come si possa prescrivere un valore-limite di accettabilità del Benzene negli scarichi inferiore a quel limite.

A prescindere da questo aspetto va comunque rilevato che il d.m. n. 367 in quanto specificatamente indirizzato alla qualità dei corpi idrici che ricevono i reflui industriali, non potrebbe comunque essere utilizzato dalla Provincia per giustificare le prescrizioni imposte a Tessengerlo.

Obiettivo del d.m. è fissare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di qualità nell'ambiente acquatico, nella matrice acquosa, per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine di assicurare un'elevata tutela ambientale, alle scadenze temporali fissate dal D.lgs. 152/1999 al 2008 (v. art. 5, comma 3) e al 2015 (v. art. 4, comma 4) per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario/nazionale, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse.

Il decreto deve quindi essere interpretato ed applicato nel rispetto del quadro normativo costituito dal sovraordinato D.lgs. 152/99 il quale individua (v. Titolo IV) come strumenti di tutela i Piani di tutela delle acque e la disciplina degli scarichi (autorizzazioni e controlli).

Infatti lo strumento sostanziale per la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose è definito negli artt. 42, 43 e 44 del decreto, i quali prescrivono che le regioni debbono svolgere un'attività conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche ed al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici. Sulla base dei dati raccolti, le Regioni devono approvare il Piano di tutela delle acque entro il 31.12.2004.

Il Piano contiene i risultati dell'attività conoscitiva, l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale per specifica destinazione, l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di

risanamento, le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità, il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e gli interventi di bonifica dei corpi idrici nonché la gestione dei fanghi derivanti da impianti di depurazione.

La disciplina degli scarichi ex art. 28 del D.lgs. 152/1999 consegue a tali decisioni pianificatorie.

d) Le prescrizioni imposte dalla Provincia a Tessengerlo oltre che immotivate e prive di ogni fondamento giuridico relativamente al Benzene disattendono inoltre, senza alcuna spiegazione, le indicazioni fornite dall'ARPA.

Come risulta dal verbale della riunione tenutasi in data 20.2.2004 (doc. 7) alla presenza dei funzionari della Provincia del V.C.O. e dei tecnici dell'ARPA, questi ultimi per il parametro Benzene avevano indicato il valore-limite di 1 $\mu\text{g/l}$.

Il provvedimento non contiene alcuna indicazione che consenta di comprendere le ragioni che hanno determinato la Provincia ad applicare un limite 10 volte più basso (0,1 $\mu\text{g/l}$).

2. Violazione di legge: artt. 28 e 34 D.lgs. 152/1999. Eccesso di potere.

In base all'art. 28, comma 1°, del D.lgs. 152/1999 gli scarichi industriali devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5.

Per quanto riguarda gli scarichi interessati da sostanze pericolose la

norma è integrata dall'art. 34 il quale al comma 2° stabilisce che *"tenendo conto della tossicità della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2"*.

Il potere riconosciuto all'autorità di controllo di imporre limiti più restrittivi di quelli contenuti nell'allegato 5 del D.lgs. 152/1999 trova quindi il suo fondamento non solo nella presenza di una sostanza da ritenersi pericolosa, ma altresì dall'ulteriore presupposto di fatto costituito dal rilievo di *"particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente"*, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose (nel caso specie assenti).

Dal provvedimento impugnato il quale, come detto impone a Tesserlo prescrizioni assai più restrittive del limite nazionale, non emerge alcun riferimento a dati di capacità inquinante dell'impianto rilevati e stimati come pericolosi per l'ambiente che ne giustificano l'adozione.

Né la determina richiama documenti che provino l'espletamento di una preventiva istruttoria tecnica rispetto all'atto impugnato dalla quale emerga la potenziale pericolosità degli scarichi.

Da ciò il dedotto profilo di illegittimità.

3. Violazione di legge: art. 34 D.lgs. 152/1999. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza dei presupposti. Sviamento.

L'art. 34, comma 1° del D.lgs. 152/1999, come modificato dall'art. 14 del D.lgs. 258/2000, chiarisce gli elementi di identificazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose:

- a) deve trattarsi di attività che si svolgono in uno stabilimento e che comportano *“la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5”*, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- b) nello scarico deve essere accertata la presenza delle sostanze di cui sopra in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5.

La norma precisa quindi in modo inequivocabile che le sostanze devono arrivare in concreto dai cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5.

Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 34 non è quindi sufficiente la presenza *“occasionale”* delle sostanze in oggetto, **occorrendo una effettiva derivazione dallo specifico ciclo aziendale.**

La società Tessenderlo **non** ha mai prodotto a Pieve Vergonte DDT e nemmeno Cloroformio.

Inoltre non ha mai posseduto impianti in grado di produrre questi composti che sono estranei al suo ciclo produttivo.

Tali sostanze sono presenti nell'area circostante l'impianto industriale e quindi anche nelle acque (in concentrazioni minime) per motivi storici.

DDT e Cloroformio, infatti, sono stati prodotti e trasformati fino al 1996 dalla società Enichem dalla quale la Tessengerlo nel 1997 ha acquistato lo stabilimento successivamente alla demolizione degli impianti di produzione di queste sostanze presenti al suo interno.

Tali sostanze peraltro, sia pure in minime concentrazioni, si trovano tuttora nei fabbricati e nei terreni circostanti dei quali l'Enichem (alla quale è ora subentrata la Syndial S.p.A.) ha mantenuto la proprietà e la cui bonifica forma attualmente oggetto di discussione a livello di Conferenza di Servizi in attesa della sottoscrizione di un Accordo di Programma fra il Ministero dell'Ambiente e la Syndial.

La riscontrata presenza di queste sostanze nei reflui della Tessengerlo è quindi del tutto occasionale e fortuita dipendendo dal carattere pulverulento di queste sostanze che, trasportate dall'aria o dalla pioggia, vengono a contatto con gli scarichi.

La circostanza è confermata anche dall'ARPA che ne dà conto nella lettera 29.7.2003 (v. doc. 6) e dal Ministero dell'Ambiente nella nota prot. 9613/TAI/DI/PRO del 26.11.2003 che il provvedimento impugnato richiama nelle premesse.

Difettano relativamente a questi due elementi i presupposti stessi necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 34 e quindi della prescrizione del valore-limite di emissione.

4. Violazione di legge: art. 34 D.lgs 152/1999. Eccesso di potere sotto altro profilo.

Come sopra evidenziato il provvedimento impugnato relativamente a Mercurio, DDT, Cloroformio, Benzene e Solventi organici aromatici e clorurati, impone, senza motivazione, a Tessengerlo il rispetto di **limiti di emissione** assai più severi di quelli fissati dalla normativa vigente.

La determinazione n. 118/2004, inoltre, affermando che *“per le eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del D.lgs. 152/99 e s.m.i., e comunque per le altre sostanze definite ‘pericolose’ dalla normativa Europea, il limite di scarico a piè di impianto sarà il limite di ‘quantificazione’ adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola”* esclude di fatto che nei reflui degli stabilimenti che lavorano sostanze pericolose (come per l'appunto il Benzene) dette sostanze possano superare il *“limite di quantificazione”*.

Premesso che il concetto di limite di quantificazione non compare nella normativa vigente che utilizza la diversa espressione *“limite di rilevabilità delle metodiche di rilevamento”*, l'imposizione di tale limitazione è del tutto arbitraria.

In base all'art. 28, comma 1°, del D.lgs. 152/1999 gli scarichi devono rispettare i valori-limite di emissione.

La previsione per le sostanze pericolose è integrata dall'art. 34 che al comma 1° recita *“le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle*

sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5".

La norma quindi non dice che i prodotti di cui al gruppo 18 (sostanze pericolose) non devono essere presenti al di sopra dei limiti di rilevabilità ma, cosa del tutto diversa, soltanto che le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei cui reflui tali sostanze sono presenti oltre un certo valore.

L'art. 34, contrariamente a come viene interpretato dalla Provincia, non configura il limite di rilevabilità come limite di accettabilità in aggiunta al valore-limite di emissione.

La tesi trova conferma oltre che sul piano giuridico anche su quello tecnico-pratico.

Ed infatti il limite di rilevabilità di una sostanza pericolosa quale ad esempio il Benzene non è una costante universale e nemmeno un limite normativo (come viceversa il limite di emissione), dipendendo da vari fattori:

- caratteristiche della tecnica strumentale;
- condizioni operative adottate per effettuare l'analisi;
- eventuale accoppiamento della tecnica di analisi a procedure di preconcentrazione;
- modalità di calcolo del campione.

Relativamente ad una stessa sostanza è quindi non solo possibile ma assai probabile trovare valori diversi del limite di rilevabilità a seconda del laboratorio, del metodo ecc..

Non si comprende allora come si possa far coincidere il limite di accettabilità con un limite che può variare di volta in volta.

Si segnala che per il benzene attualmente l'ARPA dispone di strumentazioni in grado di rilevarne la presenza fino al limite di 1 $\mu\text{g/l}$ e che si sta attrezzando, o che si è di recente attrezzata, per raggiungere il limite inferiore di 0,1 microgrammo/litro.

Va infine osservato che è sostanzialmente impossibile gestire gli impianti di trattamento se il limite di rilevabilità del metodo analitico coincide con il limite da rispettare.

E' infatti impossibile, qualora la concentrazione sia inferiore al limite di rilevabilità, conoscere la reale situazione e quindi sapere se si è in procinto di superare il limite da rispettare o meno.

Non è possibile inoltre definire un andamento dei dati analitici, una deviazione standard, una media, tutti indici che notoriamente possono permettere una corretta gestione.

Si sa solamente se si è sotto al limite ma non si può prevedere se da un momento all'altro ci si troverà sopra.

5. Violazione di legge: Direttiva CEE n. 464/1976. Violazione del principio della libera concorrenza e del principio costituzionale di parità.

Le prescrizioni imposte dalla Provincia costituiscono una vera e propria limitazione del principio di libera concorrenza in quanto

produttiva.

Va inoltre rilevato che l'art. 62, comma 3° del D.lgs. 152/1999 dispone che *"le regioni definiscono, in termini, non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'art. 28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'art. 44, comma 3"*.

Alla società ricorrente non è stato concesso nemmeno un giorno per adeguarsi ai nuovi valori-limite di emissione dei reflui negli scarichi abbassati di 500 volte (per il Benzene) e di 666,66 volte (per il Cloroformio) rispetto all'originaria autorizzazione del 1999.

8. Riserva di presentare istanza di sospensione e domanda di risarcimento danni.

La società ricorrente si riserva di chiedere la sospensione della determinazione n. 118/2004 qualora in sua applicazione la Provincia dovesse assumere i preannunciati provvedimenti sanzionatori (diffida ad eliminare le irregolarità; diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione; revoca dell'autorizzazione) con contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale.

La Tessenderlo si riserva inoltre, per il caso in cui la Provincia anche alla luce dei rilievi mossi non riveda i valori-limite prescritti, di chiedere il risarcimento dei danni corrispondenti ai costi non ancora preventivati cui dovrebbe far fronte per adeguare gli scarichi alla nuova disciplina palesemente vessatoria ed arbitraria.

* * * *

nessuno dei concorrenti italiani ed europei di Tessengerlo è soggetto a vincoli così restrittivi.

La direttiva CEE/CEEA/CE n. 464 del 4.5.1976 nelle premesse precisa che *"considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico può creare disparità di condizioni di concorrenza e influire perciò direttamente sul funzionamento del miglioramento del mercato comune; che occorre dunque procedere in questo settore al riavvicinamento delle legislazioni previsto dall'art. 100 del trattato"*.

Tale normativa è tuttora in vigore in quanto verrà abrogata dalla Direttiva n. 2000/60/CEE entrata in vigore il 22.12.2000 solo decorsi 13 anni da tale data.

E' incompatibile con il principio di parità l'irragionevole disparità di trattamento introdotta dalla determinazione impugnata. Per adeguare i propri impianti alle nuove prescrizioni, peraltro prive di ogni fondamento giuridico, Tessengerlo dovrà affrontare infatti maggiori costi che la penalizzano sul piano della libera concorrenza.

6. Violazione di legge: art. 7 e ss. L. 241/1990.

Nei confronti della società ricorrente è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Ciò ha impedito alla Tessengerlo di rappresentare osservazioni ed opposizioni idonee ad incidere casualmente in termini a sé favorevoli sul provvedimento finale costringendola a promuovere il presente ricorso.

Come sopra evidenziato la determinazione, oltre al resto, appare viziata a causa di un'errata rappresentazione della situazione di fatto che l'osservanza delle regole del contraddittorio avrebbe potuto evitare.

La società Tessenderlo non produce né ha mai prodotto, trasformato o utilizzato DDT o Cloroformio e quindi difettano rispetto ad essa i presupposti per l'applicazione delle disposizioni relative allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 34 D.Lgs. 152/1999.

Né alla censura è possibile opporre il fatto che il provvedimento sia stato emesso al termine di un procedimento iniziato su domanda della società.

La Tessenderlo, infatti, aveva presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata nel 1999 ai sensi del D.lgs. 152/1999.

Nulla essendo stato modificato a livello normativo relativamente ai limiti di emissione in acque superficiali, il rinnovo avrebbe dovuto confermare quelli fissati nel precedente provvedimento (peraltro già più restrittivi rispetto ai limiti indicati nell'Allegato 5, tabelle 3 e 3/A del D.lgs. 152/1999, trovando applicazione nel sito di Pieve Vergonte i valori limite fissati nell'ordinanza ministeriale 27.9.1996), ma non anche l'applicazione di prescrizioni assai più restrittive che non hanno nulla a che vedere con tali limiti e che non trovano fondamento in alcuna norma di legge nazionale o comunitaria.

7. Violazione di legge: art. 62, comma 3°, D.lgs. 152/1999; Accordo di Programma Quadro 18.12.2002. Eccesso di potere per ineseguibilità di fatto delle prescrizioni imposte con il

provvedimento impugnato.

Il rinnovo dell'autorizzazione è stato rilasciato in data 29.3.2004, il giorno esatto di scadenza del precedente periodo autorizzativo.

In tal modo si è sottratta alla società la possibilità di verificare la propria tecnologia e di adottare le ulteriori cautele volte ad incrementare (se necessario) i controlli al proprio sistema di trattamento.

Disponendo di un margine di tempo adeguato, la società avrebbe inoltre potuto ricorrere, se necessario, alla stipula di un apposito accordo di programma.

L'art. 13 dell'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, firmato dal Governo e dalla Regione Piemonte in data 18.12.2002, prevede infatti la possibilità di stipulare appositi accordi di programma integrativi con le singole imprese ai fini della riduzione negli scarichi nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CC nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla decisione n° 2001/2455/CE.

L'allegato "E" dell'Accordo di Programma Quadro individua lo stabilimento Tessenderlo di Pieve Vergonte come uno degli stabilimenti con i quali stipulare un accordo integrativo a questi fini (v. doc. 8).

Posta di fronte al provvedimento impugnato la società ricorrente, viceversa, si è trovata nelle condizioni di doverne rispettare i vincoli, pur ritenendoli illegittimi, oppure interrompere l'attività

La società Tessenderlo Italia S.r.l.

chiede

che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato venga annullato. Con vittoria di spese e onorari.

* * * * *

Dichiarazione ai sensi della legge 488/99.

Si dichiara che il valore della presente controversia, soggetta a contributo unificato, è indeterminato e che l'importo del contributo ammonta ad € 310,00.

* * * * *

Si producono:

- 1) determinazione n. 118 del 29.3.2004;
- 2) documento Ministero dell'Ambiente 22.4.1997;
- 3) nota prot. 2088 del 20.2.2004 del Ministero dell'Ambiente;
- 4) D.P.C.M. 29.11.2002;
- 5) ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 11.12.2002;
- 6) relazioni tecniche ARPA;
- 7) verbale riunione 20.2.2004;
- 8) nota prot. 9613 del 26.11.2003 del Ministero dell'Ambiente.

Torino li 24 maggio 2004

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Istante l'avv.to Giorgio Santilli a nome e per conto della società Tessenderlo Italia S.r.l. io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino ho notificato copia conforme all'originale del suesteso ricorso a:

- **PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**, in persona del Presidente pro tempore corrente in 28924 VERBANIA, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via Dell'Industria 25 ed ivi a mani di

- **A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE - Dipartimento Provinciale del Verbano - Cusio Ossola**, in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in 28882 CRUSINALLO DI OMEGNA (VB), Via IV Novembre - Loc. Brughiere ed ivi a mani di

- **A.R.P.A. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE** -, in persona del Direttore Generale, corrente in 10100 TORINO, Via della Rocca 49 ed ivi a mani di

N. 206/2009 R.G. Trib.

Sent. N. 113 del 12/10/08

N 1609/2007 R.G.N.R. P.M.

Data del deposito 13/10/08

N. _____ Reg. Esec.

Data di irrevocabilità _____

N. _____ Campione Penale

Redatta scheda il _____

Comunicazione al P.G. il _____

Il Responsabile



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luigi M. Montefusco, all'udienza pubblica del 12.10.2009 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

DAL PUPPO Diego, nato a Trieste il 25.12.1954, elett.te dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia avv. Bruno Stefanetti, Domodossola Piazza Tibaldi 91

- *libero contumace* -

imputato

del reato p. e p. dall'art. 137 comma 5 D.lvo 152/2006 perché, quale amministratore delegato di Tessengerlo Italia S.r.l. stabilimento di Pieve Vergante nonché titolare dello scarico industriale in acque superficiali (Rio Marmazza) di detto stabilimento effettuava uno scarico di acque reflue industriali in detto corso d'acqua superficiale oltrepassando i limiti imposti con DD n.118 del 29.3.2004 dalla Provincia del VCO alla lett. B) punto 1 per il cloroformio e all.5 tab.3 per lo zinco (rispettivamente 0,40 mg/l e 0,56 mg/l; limite imposto 0,15 mg/l e 0,50 mg/l).

In Pieve vergante 30.1.2007

Conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero: concesse le attenuanti generiche condannarsi l'imputato alla pena di mesi 2 di arresto ed € 18.000,00 di ammenda.

Difensore: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che l'attendibilità delle analisi e le modalità dei prelievi non sono stati contestati dalla difesa, che ha sostenuto essere il superamento dei valori limite per le sostanze *cloroformio e zinco* dovuto ad una preesistente contaminazione delle falde da cui vengono attinte le acque di processo, a causa della natura del sito, di Interesse Nazionale, in corso di bonifica ambientale e soggetto a monitoraggio da parte del Ministero per l'Ambiente e di altri Enti, per la pregressa presenza di numerosi insediamenti inquinanti, osserva in particolare il giudicante quanto segue.

Con riferimento al cloroformio, è stato contestato il superamento dei valori limite previsti dalla Determina n.118 della Provincia del VCO del 29.3.2004, in violazione del comma 5° dell'art. 137 D.lvo n. 152/2006; tale violazione, tuttavia, non è sanzionata penalmente, in quanto la norma fa testuale riferimento alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, e tra queste non è

menzionato il cloroformio. A ben vedere nella stessa C.N.R. dell'Arpa si indicava, per il cloroformio, la violazione del 3° comma dell'art. 137 decreto citato, che riguarda, tuttavia, la diversa fattispecie della violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, tra le quali, ad avviso di questo tribunale, non rientra la diversa condotta del superamento dei limiti tabellari, quanto quella dell'inosservanza dei precetti tecnici ed amministrativi previsti nell'autorizzazione; l'imputato va pertanto assolto da tale reato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in tale pronuncia rimanendo assorbita la questione dell'assenza, nel ciclo produttivo dell'azienda, della sostanza cloroformio, come emerso all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, e quindi, della mancanza di colpa nell'agente.

Quanto allo zinco l'imputato va assolto perché il fatto non costituisce reato. Tale sostanza, infatti, come peraltro riconosciuto dal teste dell'accusa, e confermato dal consulente della difesa e dal teste De Giovanni Pierluigi, non è presente nel ciclo produttivo della Tessengerlo, né come sottoprodotto né come prodotto intermedio, mentre lo era in quello di altro insediamento ubicato a meno di due km, ora non più attivo da alcuni anni, che ha probabilmente inquinato le falde. Peraltro va anche rilevato come lo stesso funzionario denunziante abbia evidenziato nella C.N.R. acquisita al fascicolo del dibattimento, che il valore finale ottenuto a seguito delle analisi di laboratorio, 0,53 mg/l, rapportato allo stesso numero di cifre decimali previste dalla tabella 3 allegato 5 Parte III D.lvo citato per il parametro zinco (0,5 mg/l) va a coincidere con il limite stesso, e, quindi, a rigore, ad avviso del tribunale, tale limite non può dirsi comunque superato.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dal reato relativo al superamento del valore limite relativo al cloroformio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e da quello relativo allo zinco perché il fatto non costituisce reato.

Verbania, 12.10.2009

Il Giudice
(dr. Luigi M. Montefusco)

Sentenza depositata in Cancelleria in originale il 13/10/09

IL CANCELLIERE
Rosella Borina

IL CANCELLIERE
Rosella Borina
14/10/09

[Handwritten signature]